Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 2 aprile 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1984, n. **1168.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza », di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università « La Sapienza » di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 46, relativo al corso di laurea in economia e commercio, sono aggiunte nell'elenco degli insegnamenti complementari le seguenti discipline;

contabilità nazionale;
diritto delle Comunità europee;
diritto penale commerciale;
diritto privato dell'economia;
diritto sindacale;
economia aziendale;
economia industriale;
economia matematica;
elaboratori elettronici (1° e 2° anno);
organizzazione aziendale;
scienza dell'amministrazione;
sistemi economici comparati;
statistica economica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1985
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 250

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° aprile 1985.

Nomina dell'alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Atteso che il prefetto di prima classe dott. Emanuele De Francesco è stato nominato consigliere della Corte dei conti;

Considerato che tuttora sussistono, tenuto conto della situazione della sicurezza pubblica, le condizioni per conferire la delega di cui all'art. 1, primo comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726;

Visti il decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726 e la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 marzo 1985;

Decreta:

Art. 1.

Il prefetto di prima classe dott. Riccardo Boccia, quale alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, è delegato ad adottare, nel rispetto delle disposizioni generali del Ministro dell'interno, i provvedimenti ritenuti necessari per il coordinamento tra gli organi amministrativi e di polizia, sul piano locale e sul piano nazionale, nonché per l'impiego delle forze di polizia operanti nelle province interessate direttamente o indirettamente da atti di delinquenza mafiosa.

Art. 2.

L'impiego delle forze di polizia, richiesto dall'alto commissario ai fini di cui al precedente articolo, viene concordato dall'alto commissario medesimo direttamente con i prefetti delle province interessate, previe intese con il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 3.

L'alto commissario partecipa alle riunioni del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e può chiedere la convocazione dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica e prendervi parte.

Art. 4.

L'alto commissario riferisce di volta in volta al Ministro dell'interno:

a) sulle direttive che ritiene di emanare agli organi amministrativi e alle forze di polizia;

b) sui risultati delle operazioni compiute;

c) sulle esigenze di personale e di mezzi.

Trasmette periodicamente al Ministro relazioni informative sull'attività svolta e valutazioni sull'andamento della criminalità mafiosa, formulando eventuali proposte in ordine all'organizzazione dei servizi.

Art. 5.

In ogni prefettura è istituito presso la segreteria del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica un ufficio che, alle dirette dipendenze del prefetto, svolge compiti di supporto conoscitivo e di valutazione dei fenomeni delinquenziali di carattere mafioso.

A tal fine, le forze di polizia operanti in provincia devono informare tempestivamente il predetto ufficio di tutte le operazioni e delle questioni comunque attinenti al fenomeno mafioso, per le ulteriori comunicazioni all'alto commissario e al dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 6.

La consistenza organica degli uffici di cui all'art. 5 viene determinata, su proposta del prefetto, dal Ministro dell'interno, tenuto conto della rilevanza locale del fenomeno delinquenziale di carattere mafioso.

Può essere chiamato a far parte degli uffici di cui al primo comma anche personale della polizia di Stato e degli altri Corpi di polizia.

Art. 7.

Ai fini istituzionali l'alto commissario, previe intese col capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, si avvale delle strutture esistenti presso il dipartimento della pubblica sicurezza e di quelle delle altre forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze.

Art. 8.

Ai fini istituzionali l'alto commissario può avvalersi, previo assenso del Ministro dell'interno e d'intesa con il direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), delle strutture specializzate in investigazioni e ricerche operative, tecniche e scientifiche, utilizzabili nella lotta contro la delinquenza mafiosa nonché dei mezzi a disposizione del SISDE.

Art. 9.

Gli uffici dell'alto commissario hanno sede in Roma e Palermo.

Roma, addì 1° aprile 1985

Il Ministro: SCALFARO

(1784)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 marzo 1985.

Modificazione al decreto ministeriale 24 ottobre 1983 che detta le norme di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 986/68 del Consiglio, n. 1105/68 e n. 2793/77 della commissione, relativi alla concessione di aiuti per il latticello ed il latte scremato liquido destinati all'alimentazione del bestiame.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1983 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 12 novembre 1983), modificato dal decreto ministeriale 17 febbraio 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 29 febbraio 1984) e del decreto ministeriale 20 agosto 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 18 agosto 1984) che detta norme di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 986/68 del Consiglio del 15 luglio 1968), n. 1105/68 della commissione del 27 luglio 1968 e n. 2793/77 della commissione del 15 dicembre 1977, relativi alla concessione di aiuti per il latticello e il latte scremato liquido destinati all'alimentazione del bestiame;

Visto l'art. 5-*bis* del regolamento (CEE) n. 1105/68 ed in particolare il secondo comma del paragrafo 1 che equipara agli animali di proprietà di una latteria che utilizza direttamente il latticello e/o il latte scremato di propria produzione per l'alimentazione degli stessi, quelli di proprietà di un terzo al quale la latteria ha messo a disposizione le proprie stalle e che utilizza la totalità del latticello e/o latte scremato prodotto dalla latteria per l'alimentazione del proprio bestiame ivi detenuto;

Considerata l'opportunità di avvalersi della disposizione suindicata e di integrare e modificare le disposizioni precedentemente impartite;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 1 dopo il secondo comma del decreto ministeriale 24 ottobre 1983 è aggiunto il seguente comma:

« Ai sensi dell'art. 5-*bis*, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1105/68 sono equiparate alle imprese di cui al secondo trattino le latterie che mettono le proprie stalle a disposizione di un terzo che utilizza la totalità del latticello e/o del latte scremato prodotto dalla latteria per l'alimentazione dei propri animanli ivi detenuti ».

All'art. 7 del decreto ministeriale 24 ottobre 1983 sono aggiunti i seguenti commi:

« Le imprese di cui al terzo comma dell'art. 1 devono altresì allegare, alla domanda di autorizzazione, un contratto dal quale risulti che i fabbricati in cui il bestiame è detenuto sono di proprietà della latteria e che l'allevatore si impegna ad utilizzare per l'alimentazione dei propri animali tutto il latticello prodotto dalla latteria medesima.

Copia del contratto dovrà essere inviata ogni anno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela e all'A.I.M.A.

Tuttavia, nel caso in cui subentri un nuovo locatario, la latteria dovrà presentare una nuova domanda di autorizzazione secondo la procedura fissata al successivo art. 9, allegando alla stessa il nuovo contratto stipulato.

Gli impegni previsti al paragrafo 2, lettera *a*), secondo, terzo, quarto e quinto trattino, nonché il primo e secondo trattino della lettera *b*) dovranno, comunque, essere assunti dalla latteria sulla base di una dichiarazione comprensiva di tutti gli impegni rilasciata dall'allevatore e che sarà trattenuta dalla latteria medesima che la terrà a disposizione del personale addetto ai controlli ».

All'art. 12 del decreto ministeriale 24 ottobre 1983 è aggiunto il seguente comma:

« Per le dichiarazioni previste al secondo e terzo trattino della lettera *A*), nonché al secondo, terzo e quarto trattino della lettera *B*) si applicano le disposizioni previste all'ultimo comma dell'art. 7 ».

All'art. 14 del decreto ministeriale 24 ottobre 1983 è aggiunto il seguente comma:

« Le imprese di cui al terzo comma dell'art. 1 che hanno già presentato domanda di autorizzazione, provvederanno ad integrarla con il contratto previsto all'art. 7, nonché a farsi rilasciare dagli allevatori le dichiarazioni previste all'ultimo comma dell'articolo medesimo ».

All'allegato 12 del decreto ministeriale 24 ottobre 1983 è aggiunto il seguente punto 5):

« 5) (da compilare nel caso di applicazione dell'art. 5-*bis*, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1105/68):

dai controlli effettuati presso l'allevamento .
sito in . . .
di proprietà della latteria e nel quale sono detenuti gli animali di proprietà del sig. . . . .
è risultato che il latticello e/o latte scremato fornito dalla latteria è stato tutto utilizzato per l'alimentazione del bestiame ivi detenuto come risulta dall'impegno assunto nel contratto relativo, nonché dalla dichiarazione rilasciata dall'allevatore e trattenuta dalla latteria ».

All'allegato 14 è aggiunta la seguente lettera *d*):

« *d*) (da compilare nel caso di applicazione dell'art. 5-*bis*, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1105/68):

dai controlli effettuati presso l'allevamento . .
. . . . sito in . . . .
di proprietà della latteria e nel quale sono detenuti gli animali di proprietà del sig. . . . .
è risultato che il latticello e/o latte scremato fornito dalla latteria è stato tutto utilizzato per l'alimentazione del bestiame ivi detenuto come risulta dall'impegno assunto nel contratto relativo, nonché dalla dichiarazione rilasciata dall'allevatore e trattenuta dalla latteria ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1985

Il Ministro: PANDOLFI

NOTE

Note all'articolo unico:

— Il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale 24 ottobre 1983, aggiornato con l'integrazione apportata dal presente decreto, è il seguente:

« Art. 1. — In base a quanto disposto dai regolamenti (CEE) n. 986/68, n. 1105/68 possono beneficiare dell'aiuto concesso al latticello e/o al latte scremato, così come definiti all'art. 1 del regolamento n. 986/68, destinati all'alimentazione del bestiame:

- le imprese che producono il latticello e/o latte scremato e lo vendono ad allevatori o lo cedono ai propri soci;

- le imprese che producono ed utilizzano direttamente latticello e/o latte scremato per l'alimentazione del bestiame allevato in spazi annessi allo stabilimento di lavorazione o in spazi collegati con idonee condotte allo stabilimento medesimo;

- gli allevatori che utilizzano i suddetti prodotti per l'alimentazione del proprio bestiame e li producono nella stessa azienda di allevamento.

Sono equiparate alle imprese di cui al secondo trattino del paragrafo precedente quelle che utilizzano il latticello e/o il latte scremato per l'alimentazione del proprio bestiame, allevato in località diverse da quella di produzione.

Ai sensi dell'art. 5-bis, *paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n.* 1105/68 *sono equiparate alle imprese di cui al secondo trattino le latterie che mettono le proprie stalle a disposizione di un terzo che utilizza la totalità del latticello e/o del latte scremato prodotto dalla latteria per l'alimentazione dei propri animali ivi detenuti.*

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2793/77 le imprese e gli allevatori, come sopra definiti, possono usufruire dell'aiuto speciale per il latticello e/o il latte scremato utilizzato per l'alimentazione di animali diversi ».

— Il testo dell'art. 7 del decreto ministeriale 24 ottobre 1983, aggiornato con l'integrazione apportata dal presente decreto, è il seguente:

« Art. 7. — Le imprese che utilizzano il latticello e/o il latte scremato prodotto per l'alimentazione del bestiame allevato in spazi annessi al caseificio, devono:

1) per beneficiare dell'aiuto:

- tenere la contabilità di cui all'art. 3, settimo trattino;

- dichiarare per iscritto all'organismo regionale di controllo, all'atto della richiesta di liquidazione, le quantità di latticello e/o latte scremato che hanno utilizzato per l'alimentazione del proprio bestiame;

- avere ottemperato agli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 18 luglio 1978 relativamente al pagamento della tassa di corresponsabilità sul latte;

- qualora si tratti di imprese che utilizzano il latticello e/o latte scremato per l'alimentazione del proprio bestiame allevato fuori dell'area del caseificio, procedere alla denaturazione del prodotto con azorubina come disposto dall'art. 3, quarto trattino;

2) per beneficiare dell'aiuto speciale:

a) qualora si tratti di imprese che hanno un allevamento specializzato:

- tenere la contabilità, rispettare gli impegni e fare le dichiarazioni di cui ai primi tre trattini del punto 1);

- comunicare ogni mese, all'organismo di controllo la consistenza del patrimonio zootecnico detenuto dall'azienda (allegato 19);

- impegnarsi a comunicare immediatamente ogni variazione importante della consistenza del patrimonio zootecnico, e tale da poter provocare una sostanziale modifica dell'entità totale dell'aiuto;

- impegnarsi ad utilizzare tutto il prodotto esclusivamente per il proprio bestiame allevato nell'azienda dove il latticello e/o il latte scremato è prodotto;

- non detenere in azienda giovani vitelli e renderne dichiarazione all'organismo di controllo all'atto della domanda;

- qualora nell'azienda siano allevati anche giovani vitelli, denaturare tutto il latticello e/o latte scremato prodotto con solfato di rame pentaidrato, nella misura di 175 g ogni 1000 kg di prodotto.

Nell'ipotesi che si tratti di imprese che utilizzano il latticello e/o latte scremato per l'alimentazione del proprio bestiame allevato fuori dell'area del ceseificio, procedere alla denaturazione del prodotto con solfato di rame pentaidrato;

b) qualora si tratti di imprese che producono latticello e/o latte scremato e lo utilizzano come aziende miste:

- assumere gli impegni di cui ai primi quattro trattini della precedente lettera *a*);

- dichiarare all'inizio di ogni trimestre il numero massimo di vitelli di età inferiore a centocinquanta giorni che saranno detenuti dall'azienda nel trimestre in causa;

- chiedere la liquidazione dell'aiuto normale per una quantità di prodotto pari a 180 kg per mese e per ogni vitello di cui al trattino precedente.

Nell'ipotesi che si tratti di imprese che utilizzano il latticello e/o il latte scremato per l'alimentazione del proprio bestiame allevato fuori dell'area del caseificio, procedere alla denaturazione del prodotto con azorubina E 122.

Le imprese di cui al terzo comma dell'art. 1 *devono altresì allegare alla domanda di autorizzazione, un contratto dal quale risulti che i fabbricati in cui il bestiame è detenuto sono di proprietà della latteria e che l'allevatore si impegna ad utilizzare per l'alimentazione dei propri animali tutto il latticello prodotto dalla latteria medesima.*

Copia del contratto dovrà essere inviata ogni anno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela e all'A.I.M.A.

Tuttavia, nel caso in cui subentri un nuovo locatario, la latteria dovrà presentare una nuova domanda di autorizzazione secondo la procedura fissata al successivo art. 9, *allegando alla stessa il nuovo contratto stipulato.*

Gli impegni previsti al par. 2, *lettera* a), *secondo, terzo, quarto e quinto trattino, nonché il primo e secondo trattino della lettera* b) *dovranno, comunque, essere assunti dalla latteria sulla base di una dichiarazione comprensiva di tutti gli impegni rilasciata dell'allevatore e che sarà trattenuta dalla latteria medesima che la terrà a disposizione del personale addetto ai controlli* ».

— Il testo dell'art. 12 del decreto ministeriale 24 ottobre 1983, aggiornato con l'integrazione apportata dal presente decreto, è il seguente:

« Art. 12. — Le imprese che utilizzano il latticello e/o latte scremato per l'alimentazione del proprio bestiame allevato negli spazi annessi al caseificio devono compilare la domanda secondo gli schemi allegati n. 11 e n. 13 rispettivamente se si tratta di allevamenti specializzati o di aziende miste, e corredarla:

A) Se si tratta di allevamenti specializzati:

- di un riepilogo della contabilità trimestrale di cui al settimo trattino dell'art. 3 corredata dei bilanci mensili (allegati 11-*a*) e 7-*c*);

- della dichiarazione con la quantità di prodotto utilizzato per l'alimentazione del proprio bestiame;

- della dichiarazione di aver utilizzato tutto il latticello e/o il latte scremato esclusivamente per il proprio bestiame allevato nell'azienda in cui è stato prodotto e nella quale non sono allevati vitelli.

Qualora in azienda siano allevati anche vitelli, la dichiarazione deve essere completata precisando che il prodotto utilizzato è stato denaturato con solfato di rame pentaidrato.

Nell'ipotesi che si tratti di imprese che utilizzano il latticello e/o il latte scremato per l'alimentazione del proprio bestiame allevato fuori dell'area del caseificio, dalla dichiarazione di aver denaturato tutto il prodotto con solfato di rame pentaidrato.

B) Se si tratta di imprese miste:

- di un riepilogo della contabilità trimestrale di cui al settimo trattino dell'art. 3 corredata dei bilanci mensili (allegati 13-*a*) e 9-*c*);

- della dichiarazione con la quantità di prodotto utilizzato per l'alimentazione del proprio bestiame;

- della comunicazione del numero di vitelli di età inferiore a centocinquanta giorni detenuti in azienda nel trimestre in causa;

- della dichiarazione del numero massimo di vitelli di età inferiore a centocinquanta giorni che saranno detenuti in azienda nel trimestre successivo a quello cui si riferisce la domanda di liquidazione.

Nell'ipotesi che si tratti di imprese che utilizzano il latticello e/o il latte scremato per l'alimentazione del proprio bestiame allevato fuori dell'area del caseificio, dalla dichiarazione di aver denaturato tutto il prodotto con Azorubina E 122. A queste imprese si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 11.

Per le dichiarazioni previste al secondo e terzo trattino della lettera A), *nonché al secondo, terzo e quarto trattino della lettera* B) *si applicano le disposizioni previste all'ultimo comma dell'art.* 7 ».

— Il testo dell'art. 14 del decreto ministeriale 24 ottobre 1983, aggiornato con l'integrazione apportata dal presente decreto, è il seguente:

« Art. 14. — Tutte le dichiarazioni e la documentazione che accompagnano la domanda di autorizzazione a beneficiare dell'aiuto devono essere redatte in tre copie. L'originale deve essere allegato alle domande inviate all'organismo di controllo, una copia deve essere allegata alla domanda da inviare all'A.I.M.A. ed una copia resta al richiedente.

Tutte le dichiarazioni e la documentazione da allegare alla domanda di liquidazione degli aiuti devono essere redatte in tre copie. L'originale ed una copia devono essere allegate alla domanda di liquidazione inviata all'organismo di controllo.

La terza copia è trattenuta dal richiedente.

La dichiarazione mensile di cui all'art. 7, punto 2, lettera *A*), secondo trattino deve essere redatta in due copie, da inviare all'organismo regionale di controllo (allegato 19).

Le imprese di cui al terzo comma dell'art. 1 *che hanno già presentato domanda di autorizzazione, provvederanno ad integrarla con il contratto previsto all'art.* 7, *nonché a farsi rilasciare dagli allevatori le dichiarazioni previste all'ultimo comma dell'articolo medesimo* ».

— Il testo dell'allegato 12 del decreto ministeriale 24 ottobre 1983, aggiornato con l'integrazione apportata dal presente decreto, è il seguente:

ALLEGATO 12

FAC-SIMILE DELLA RELAZIONE REDATTA IN DUPLICE COPIA, CHE L'ORGANISMO DI CONTROLLO DEVE INVIARE ALL'A.I.M.A. PER LA LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO SPECIALE ALLE IMPRESE CHE PRODUCONO LATTICELLO E LO UTILIZZANO DIRETTAMENTE E SIANO EQUIPARATE AD ALLEVAMENTO SPECIALIZZATO.

(Indicare l'intestazione dell'organismo destinato ai controlli di . . . . . .)

RELAZIONE

L'impresa . . . . . con sede in . . . . . e stabilimento in . . . . ha presentato a questo . . . . la domanda in data . . . . di q.li . . . . di latticello prodotto ed utilizzato nel proprio burrificio per l'alimentazione del proprio bestiame nel trimestre di . . . . . come indicato nei relativi bilanci che si inviano all'A.I.M.A. a corredo della domanda medesima, muniti del visto ispettoriale.

In riferimento al periodo sopra indicato si dà atto che:

1) non risulta che nei confronti dell'impresa sia intervenuta la revoca della prescritta autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a beneficiare dell'aiuto al latticello;

2) i dati esposti in detti bilanci trovano concordanza con le risultanze della prescritta documentazione e con le regolari scritturazioni dell'impresa effettuate nei registri prescritti di carico e scarico esistenti agli atti dell'impresa medesima e vidimati a termini di legge, nonché gli elementi acquisiti in sede di sopralluogo;

3) il quantitativo di latticello prodotto ed utilizzato nel trimestre risulta di q.li . . . . .;

4) (da indicare nel caso in cui nell'azienda sono stati allevati giovani vitelli):

nell'azienda sono stati allevati giovani vitelli, per cui tutto il latticello prodotto è stato denaturato con 175 g di solfato di rame pentaidrato ogni 1.000 kg di prodotto.

5) (*da compilare nel caso di applicazione dell'art.* 5-bis, *paragrafo* 1, *secondo comma del regolamento* (CEE) *n.* 1105/68):

dai controlli effettuati presso l'allevamento . sito in . . . di proprietà della latteria e nel quale sono detenuti animali di proprietà del sig. . . è risultato che il latticello e/o latte scremato fornito dalla latteria è stato tutto utilizzato per l'alimentazione del bestiame ivi detenuto come risulta dall'impegno assunto nel contratto relativo, nonché dalla dichiarazione rilasciata dall'allevatore e trattenuta dalla latteria.

Sulla base di tali risultanze, questo . esprime parere favorevole all'accoglimento della suddetta domanda di concessione e corresponsione dell'aiuto speciale comunitario per q.li . . di latticello prodotto dall'azienda suindicata ed utilizzato per l'alimentazione del proprio bestiame.

Il capo dell'ufficio addetto al controllo

— Il testo dell'allegato 14 del decreto ministeriale 24 ottobre 1983, aggiornato con l'integrazione apportata dal presente decreto, è il seguente:

ALLEGATO 14

FAC-SIMILE DELLA RELAZIONE, REDATTA IN DUPLICE COPIA, CHE L'ORGANISMO DI CONTROLLO DEVE INVIARE ALL'A.I.M.A. PER LA LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO E DELL'AIUTO SPECIALE ALLE IMPRESE CHE PRODUCONO LATTICELLO E LO UTILIZZANO DIRETTAMENTE E SIANO EQUIPARATE AD AZIENDE MISTE.

(Indicare l'intestazione dell'organismo designato al controllo)

RELAZIONE

L'impresa . . con sede in . . e stabilimento in . . ha presentato a questo . . la domanda in data . . di corresponsione dell'aiuto e dell'aiuto speciale comunitario per il quantitativo di q.li . . di latticello prodotto nel proprio burrificio e utilizzato per l'alimentazione del proprio bestiame nel trimestre . .. come indicato nei relativi bilanci che si inviano all'A.I.M.A. a corredo della domanda medesima muniti del visto ispettoriale.

In riferimento al periodo suindicato, si dà atto che:

a) non risulta che nei confronti dell'impresa sia intervenuta la revoca della prescritta autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a beneficiare degli aiuti al latticello;

b) i dati esposti in detti bilanci trovano concordanza con le risultanze della prescritta documentazione e con le regolari scritturazioni dell'impresa effettuate nei registri prescritti di carico e scarico esistenti agli atti dell'impresa medesima, vidimati a termine di legge, nonché con gli elementi acquisiti in sede di sopralluogo;

c) il quantitativo di latticello prodotto nel trimestre ed utilizzato per l'alimentazione del proprio bestiame è stato di q.li . . di cui q.li . . con diritto all'aiuto normale e q.li . . con diritto all'aiuto speciale;

d) (*da compilare nel caso di applicazione dell'art.* 5-bis, *paragrafo* 1, *secondo comma, del regolamento* (CEE) *n.* 1105/68):

dai controlli effettuati presso l'allevamento . . . sito in . . di proprietà della latteria e nel quale sono detenuti gli animali di proprietà del sig. . . è risultato che il latticello e/o latte scremato fornito dalla latteria è stato tutto utilizzato per l'alimentazione del bestiame ivi detenuto come risulta dall'impegno assunto nel contratto relativo, nonché dalla dichiarazione rilasciata dall'allevatore e trattenuta dalla latteria.

Sulle basi di tali risultanze, questa . . . . . . esprime parere favorevole all'accoglimento della suddetta domanda di concessione e corresponsione dell'aiuto e dell'aiuto speciale comunitario per q.li . . di latticello utilizzato per l'alimentazione del proprio bestiame.

Il capo dell'ufficio addetto ai controlli

. . . .

(1771)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 marzo 1985.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 13,50% di scadenza 1° ottobre 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1983, n. 730;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 24 settembre 1984, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza 1° ottobre 1986, per un importo nominale di lire 3.000 miliardi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 13,50%, di scadenza 1° ottobre 1986, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in nove tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di quattro cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le quattro cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su una sola colonna e sono numerate dal basso verso l'alto da quella n. 1 di scadenza 1° aprile 1985, a quella n. 4 di scadenza 1° ottobre 1986.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il « Canone delle proporzioni » nel corpo del titolo e la « Testa di giovane » in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai « nodi leonardeschi » ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione del ritratto di Leonardo con cappello di maestro toscano del secolo XV e della stessa cornice che contiene detto quadro nella Galleria degli Uffizi di Firenze.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee ondulate intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repub-

blica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale del Debito Pubblico (sempre su due righe in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 13,50% - di scadenza 1° ottobre 1986 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1983, n. 730 - e decreto ministeriale 19 settembre 1984 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo di lire - (importo in lettere) - Serie - (numero della serie) N. (numero del titolo) - Iscritto nel Gran Libro - del Debito Pubblico - con godimento dal 1° ottobre 1984 - Roma, 1° ottobre 1984 - Il Direttore Generale (Ranuzzi) - V° per la Corte dei conti (Spanò) - Il Primo Dirigente (Cuzzo) - N° 773.800 di pos. (serie IV) ».

A sinistra della leggenda «Iscritto nel Gran Libro etc.» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline.

Al centro, in sottofondo, campeggia, in colore rosso mattone, la dicitura « 13,50% », tasso di interesse dei buoni in questione.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci « DEL MOTO DELL'ACQUA » e recante in sottofondo il disegno della « MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE » dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 13,50% di scadenza 1° ottobre 1986; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Generale del Debito Pubblico ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca, a destra, in alto, uno spazio quadrangolare a tinta più leggera, delimitato da un filo di cornice recante l'indicazione della data di pagabilità seguita dall'importo in cifre della cedola; sotto tale spazio, a destra, in un ulteriore piccolo spazio quadrato, privo di fondino, spicca il numero cedolare; lo stesso numero è riportato in analogo spazio quadrato posto in alto a sinistra. In basso, a destra, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Buoni del Tesoro Poliennali 13,50% - di scadenza 1° ottobre 1986 - leggi 7 agosto 1982, n. 526 - e 27 dicembre 1983, n. 730 - e decreto ministeriale 19 settembre 1984 - ». Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo, in lettere, della cedola, nonché della serie e del numero di iscrizione del titolo.

Al centro, in sottofondo, campeggia, in colore rosso mattone, la dicitura « 13,50% », tasso di interesse dei buoni in questione.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda « B.T.P. 13,50% - 1° ottobre 1986 ».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 100.000: bruno chiaro-bruno scuro;

per i titoli da L. 500.000: grigio lavagna-grigio scuro;

per i titoli da L. 1.000.000: viola malva-viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme del prospetto del corpo del titolo nonché la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore, considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1985
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 253

(1750)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 14 febbraio 1985.

Determinazione per l'anno 1982 del coefficiente unitario di tassazione per l'applicazione della tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 11 luglio 1977, n. 411, istitutiva di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione per l'anno 1982, dividendo il costo sostenuto dallo Stato per fornire i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea internazionale, per il numero totale delle unità di servizio prodotte da tale tipo di attività, riferita all'anno solare precedente;

Considerato che, in base ai dati forniti dal Ministero della difesa e tenuto conto delle spese amministrative di gestione della tassa sostenute dal Ministero dei trasporti, è stato determinato ai sensi del medesimo art. 3, secondo comma, in L. 90.708.906.000 il costo complessivo sostenuto dallo Stato nell'anno 1981;

Considerato, altresì, che il numero delle unità di servizio prodotte nell'anno 1981 è stato pari a 1.712.012, con un decremento, rispetto all'anno 1980, del 12,25%;

Udito il parere della commissione di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324;

Ritenuto che per l'anno 1982 sia da calcolare una quota di recupero dei costi pari all'80%, tenuto anche conto che i Paesi aderenti all'organizzazione Eurocontrol dal 1° ottobre 1981 recuperano l'intera spesa sostenuta;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, il coefficiente unitario di tassazione per l'anno 1982 è determinato in L. 42.387.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1985

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1769)

DECRETO 14 febbraio 1985.

Determinazione per l'anno 1983 del coefficiente unitario di tassazione per l'applicazione della tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 11 luglio 1977, n. 411, istitutiva di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione per l'anno 1983, dividendo il costo sostenuto dallo Stato per fornire i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea internazionale, per il numero totale delle unità di servizio prodotte da tale tipo di attività, riferita all'anno solare precedente;

Considerato che, in base ai dati forniti dal Ministero della difesa e tenuto conto delle spese amministrative di gestione della tassa sostenute dal Ministero dei trasporti, è stato determinato ai sensi del medesimo art. 3, secondo comma, in L. 104.093.244.000 il costo complessivo sostenuto dallo Stato nell'anno 1982;

Considerato, altresì, che il numero delle unità di servizio prodotte nell'anno 1982 è stato pari a 1.880.142, con un incremento, rispetto all'anno 1981, del 9,82%;

Udito il parere della commissione di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324;

Ritenuto che per l'anno 1983 sia da calcolare una quota di recupero dei costi pari all'85%, tenuto anche conto che i Paesi aderenti all'organizzazione Eurocontrol dal 1° ottobre 1981 recuperano l'intera spesa sostenuta;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, il coefficiente unitario di tassazione per l'anno 1983 è determinato in L. 47.060.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1985

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1770)

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Errata-corrige al testo del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 17, recante: «Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria». (Provvedimento pubblicato nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 48 del 25 febbraio 1985).

Al testo coordinato citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

pag. 6, art. 1, comma 9, dove è scritto «n. 663» leggasi «n. 633»;

pag. 6, art. 2, comma 1, dove è scritto «forfettaria» leggasi «forfetaria»;

i tre periodi nei quali è suddiviso il comma vanno scritti tutti di seguito, eliminando gli «a capo» che iniziano con le parole «*Resta ferma*» e «*Le stesse disposizioni*»;

pag. 11, art. 3, comma 9, dove è scritto «su nuovi» leggasi «se i nuovi»;

pag. 11, art. 3, comma 10, dove è scritto «elevanto» leggasi «elevato»;

pag. 11, art. 3, comma 18, al secondo periodo, dopo le parole «le società» (terzultima riga) e prima della espressione «sotto qualsiasi forma costituite» va aggiunta una virgola;

pag. 12, art. 3, comma 18, dove è scritto «rappresentanti» leggasi «rappresentati»;

pag. 12, art. 4, comma 8, dove è scritto «per i periodi» leggasi «per periodi»;

pag. 13, art. 4, comma 12, dove è scritto «comuni» leggasi «commi»;

pag. 13, art. 4, comma 16, lettera *a*), dove è scritto «iscritta» leggasi «iscritto»;

pag. 13, art. 4, comma 18, dove è scritto «del comitato provvisorio» leggasi «dal comitato provvisorio».

Tabella *A*

pag. 15, n. 4, dove è scritto «Lavorazione di pelli da pelliccia» leggasi «Lavorazione di pelli da pellicceria».

Note:

pag. 19, nota 6, il capoverso della nota va sostituito dalla frase seguente: «Si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni, se i fatti previsti nello stesso art. 4, limitatamente ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6), sono "di lieve entità"»;

pag. 20, nota 12, al comma 6 dell'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, dopo la parola «nazionale» vanno soppressi i due punti;

pag. 22, nota 30, dove è scritto «previste nel secondo comma» leggasi «previsti nel secondo comma»;

pag. 23, nota 32, alla lettera *m*) dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, dove è scritto «nazionalità», leggasi «paternità»;

pag. 23, nota 33, al terzo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, dove è scritto «Le planmetrie» leggasi «Le planimetrie».

(1717)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo della Repubblica di Colombia ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 8 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1985, registro n. 3 Esteri, foglio n. 184, il Governo della Repubblica di Colombia è stato autorizzato ad acquistare l'immobile sito in Roma, via della Camilluccia n. 6.

(1655)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Puma di Sergio Puma & C., in Torino, è prolungata al 19 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Puma di Sergio Puma & C., in Torino, è prolungata al 19 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biginelli di Torino, è prolungata al 5 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biginelli di Torino, è prolungata al 6 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biginelli di Torino, è prolungata al 6 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biginelli di Torino, è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biginelli di Torino, è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biginelli di Torino, è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Marconimp di Conticelli Piero, in Torino, è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicart, con sede e stabilimento in Mesola di Ferrara (Ferrara), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.C.I. - Azienda ceramica industriale S.r.l. di Pomezia (Roma), è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurolinea, con sede in Trento e stabilimento in Vervò (Trento), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editrice Gazzetta del Popolo, in Torino, è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elettronica Zola, in Torino, è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.T.N.A., con sede legale in Torino e stabilimento in San Maurizio Canavese (Torino), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pneumatici Pirelli, stabilimenti di Milano, Settimo Torinese (vettura), Settimo Torinese (veicoli industriali), Figline Valdarno e Villafranca Tirrena (Messina), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fond-Press, con sede in Grugliasco e stabilimenti in Grugliasco (Torino) e Torino, è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mautino di Mautino Ulisse, in Grugliasco (Torino), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. No-Sag italiana, con sede e stabilimento in S. Pietro Mosezzo (Novara), frazione Nibbia, è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.M.I.T. di Torino, è prolungata al 10 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Pianelli & Traversa, con sede legale in Cascine Vica-Rivoli (Torino) e stabilimenti in Cascine Vica-Rivoli, Beinasco e Moncalieri (Torino), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio verbanese di Verbania Intra (Novara), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Marini S.p.a., con sede legale in Alfonsine (Ravenna) e stabilimenti di Alfonsine, S. Biagio Argento (Ferrara) e Cassino (Frosinone), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Napoli Brothers S.r.l., con sede e stabilimento in Vasanello (Viterbo), è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Helene Curtis, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Buccinasco (Milano), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Germaine Monteil, con sede in Milano e stabilimento in Buccinasco (Milano), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartotecnica grafica - Darwinio Sacchi & C., con sede e stabilimento in Como, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.L. - Costruzioni meccaniche lecchesi, con sede in Milano e stabilimento in Lecco (Como), è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalrame di Pianodardine (Avellino), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Selfire di Spoleto (Perugia), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Metallurgica, con sede in Cagliari e stabilimenti in S. Gavino Monreale e Villacidro (Cagliari), è prolungata al 13 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grabor G.M. di Monticello d'Alba (Cuneo), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Felice Schiavetti, in Stazzano (Alessandria), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Carrozzeria Fissore di Fissore Eraldo & C., in Savigliano (Cuneo), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leart in Grugliasco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 maggio 1984 al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. S.E.R.I., in Torino, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pozzo Gros Monti, con sede e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Mussa G.B. & C., con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Angelo Panelli, con sede e stabilimento in Alessandria, è prolungata al 19 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti S.p.a. Sintex di Carpi (Modena), è prolungata al 10 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.G.A., con sede in Milano e stabilimento in Cassina Nuova di Bollate (Milano), è prolungata al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Domenico Vetreria, con stabilimento in Ottaviano (Napoli), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurolink, con sede legale e stabilimento in Acerra (Napoli), è prolungata al 4 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Didalf, con sede e stabilimento in Sarno (Salerno), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova So.Gi.Mez., con sede in Napoli e stabilimento in Teverola (Caserta), è prolungata al 23 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Icobox, con sede legale in Avellino e stabilimento in Battipaglia (Salerno) è prolungata al 17 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merisinter, con stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto sto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Selleria tappezzeria Partenope di Carmine Nuzzo, con sede e stabilimento in Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 2 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipel - Società industria pelli, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotografica, con sede sociale in Napoli e stabilimento in Caserta, è prolungata al 20 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contimer, con stabilimento in Nola (Napoli), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. General freni, con stabilimento in Striano (Napoli), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Studio 5, con stabilimento in Mugnano di Napoli (Napoli), è prolungata al 30 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isolmer - Isolanti termoacustici meridionali, con sede e stabilimento in Teano (Caserta), è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.M. - Industria legnami Mezzocorona di Lavis (Trento), è prolungata al 20 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molini Virga di Palermo, è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Svap Umbria, in Spoleto (Perugia), è prolungata al 31 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterizi Zagarese, in Rende (Cosenza), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biginelli di Torino, è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Marconimp di Conticelli Piero, in Torino, è prolungata al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicart di Mesola di Ferrara (Ferrara), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.C.I. - Azienda ceramica industriale S.r.l. di Pomezia (Roma), è prolungata al 14 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurolinea, con sede in Trento e stabilimento in Vervò (Trento), è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Metallurgica, con sede legale in Cagliari, cantieri di S. Gavino Monreale e Villacidro (Cagliari), è prolungata al 12 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Pubbligraf, con sede e stabilimento in Casandrino (Napoli), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria plastica monregalese di Mondovì (Cuneo), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Metallurgica, con sede legale in Cagliari, cantieri di S. Gavino Monreale e Villacidro (Cagliari), è prolungata all'11 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Suolificio Nema di S. Miniato (Pisa), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Pubbligraf, con sede e stabilimento in Casandrino (Napoli), è prolungata al 30 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Canfilfratta, con sede in Napoli e stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 12 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1591)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa per l'industria della pesca «Micalizzi Francesco» a r.l., in Pellaro.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1985 l'avv. Francesco Chirico è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa per l'industria della pesca «Micalizzi Francesco» a r.l., in Pellaro (Reggio Calabria), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto 2 giugno 1977, in sostituzione del dott. Vincenzo Attisani, dimissionario.

(1548)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 8488 Div. 1ª del 18 dicembre 1984, l'Università di Milano è stata autorizzata ad accettare dal comitato scientifico organizzatore del II Congresso nazionale di pediatria preventiva e sociale - nipiologia e delle XVI Giornate internazionali di nipiologia la donazione di apparecchiature ed attrezzature scientifiche del valore di lire 24.879.805.

(1596)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1985 sono stati modificati gli articoli 25, 27 e 33 dello statuto della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro.

(1753)

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale Emilia-Romagna

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 13 marzo 1985, è stata approvata la modifica dell'art. 4 dello statuto del Mediocredito regionale Emilia-Romagna.

(1754)

Modificazione allo statuto della sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1985 è stato modificato l'art. 4 dello statuto della sezione di credito agrario dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia.

(1755)

MINISTERO DEL TESORO

N. 61

Corso dei cambi del 27 marzo 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2014 —	2014 —	2016,75	2014 —	2016,75	2016 —	2019,50	2014 —	2014 —	2014 —
Marco germanico	637 —	637 —	638,50	637 —	637 —	637 —	637 —	637 —	637 —	637 —
Franco francese	208,99	208,99	208,80	208,99	209 —	208,99	209 —	208,99	208,99	208,99
Fiorino olandese	565,13	565,13	564,50	565,13	565 —	565,06	565 —	565,13	565,13	565,13
Franco belga	31,763	31,763	31,73	31,763	31,75	31,75	31,751	31,763	31,763	31,76
Lira sterlina	2448 —	2448 —	2448 —	2448 —	2447 —	2447 —	2446 —	2448 —	2448 —	2448 —
Lira irlandese	1991,30	1991,30	1990 —	1991,30	1993,50	1983,52	1995,75	1991,30	1991,30	—
Corona danese	178,85	178,85	178,25	178,85	178,75	178,67	178,50	178,85	178,85	178,85
Dracma	14,90	14,90	14,70	14,90	—	—	14,75	14,90	14,90	—
E.C.U.	1428,50	1428,50	1426,50	1428,50	1428,50	1428,50	1428,50	1428,50	1428,50	1428,50
Dollaro canadese	1472,50	1472,50	1474 —	1472,50	1472,50	1472,35	1472,20	1472,50	1472,50	1472,50
Yen giapponese	7,972	7,972	7,99	7,972	8 —	7,97	7,973	7,972	7,972	7,97
Franco svizzero	755,95	755,95	752,50	755,95	755,50	755,57	755,20	755,95	755,95	755,95
Scellino austriaco	91,20	91,20	90,75	91,20	91,25	91,08	90,969	91,20	91,20	91,20
Corona norvegese	222,90	222,90	222 —	222,90	222,90	222,85	222,81	222,90	222,90	222,90
Corona svedese	222,11	222,11	222 —	222,11	222,25	222,15	222,20	222,11	222,11	222,11
FIM	307,80	307,80	306,75	307,80	307,75	307,52	307,25	307,80	307,80	—
Escudo portoghese	11,19	11,19	11,33	11,19	11,25	11,24	11,30	11,19	11,19	11,19
Peseta spagnola	11,497	11,497	11,47	11,497	11,50	11,49	11,501	11,497	11,497	11,49

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 marzo 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	2016,750
Marco germanico	637 —
Franco francese	208,995
Fiorino olandese	565,065
Franco belga	31,757
Lira sterlina	2447 —
Lira irlandese	1993,525
Corona danese	178,675
Dracma	14,825
E.C.U.	1428,500
Dollaro canadese	1472,350
Yen giapponese	7,972
Franco svizzero	755,575
Scellino austriaco	91,084
Corona norvegese	222,855
Corona svedese	222,155
FIM	307,525
Escudo portoghese	11,245
Peseta spagnola	11,499

Media dei titoli del 27 marzo 1985

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	57,250
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	96,400
» 6 % » » 1971-86	93,150
» 6 % » » 1972-87	91,950
» 9 % » » 1975-90	91,100
» 9 % » » 1976-91	89,250
» 10 % » » 1977-92	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	95,200
» » » 1-4-1981/86 16 %	102 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,125
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,475
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,025
» » » » 1- 4-1983/85	99,900
» » » » 1- 5-1983/85	100,025
» » » » 1- 6-1983/85	100,050
» » » » 1- 1-1982/86	101,600
» » » » 1- 3-1982/86	102,350
» » » » 1- 5-1982/86	101,850
» » » » 1- 6-1982/86	102,900
» » » » 1- 7-1982/86	101,925
» » » » 1- 8-1982/86	102,425
» » » » 1- 9-1982/86	101,925
» » » » 1-10-1982/86	101,950
» » » » 1-11-1982/86	101,900
» » » » 1-12-1982/86	102,150
» » » » 1- 7-1983/86	100,450
» » » » 1- 8-1983/86	100,750
» » » » 1- 9-1983/86	100,900
» » » » 1-10-1983/86	100,750
» » » » 1- 1-1983/87	102,300
» » » » 1- 2-1983/87	102,450
» » » » 1- 3-1983/87	102,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/87	102,650
» » » » 1- 5-1983/87	102,350
» » » » 1- 6-1983/87	102,800
» » » » 1-11-1983/87	101,425
» » » » 1-12-1983/87	101,825
» » » » 1- 7-1983/88	103,250
» » » » 1- 8-1983/88	103,200
» » » » 1- 9-1983/88	103,150
» » » » 1-10-1983/88	103,300
» » » » 1-11-1983/88	104 —
» » » » 1- 1-1984/88	101,750
» » » » 1- 2-1984/88	101,050
» » » » 1- 3-1984/88	101,400
» » » » 1- 4-1984/88	101,650
» » » » 1- 5-1984/88	101,625
» » » » 1- 6-1984/88	100,950
» » » » 1-12-1983/90	104,075
» » » » 1- 1-1984/91	104,025
» » » » 1- 2-1984/91	104,225
» » » » 1- 3-1984/91	102,625
» » » » 1- 4-1984/91	102,825
» » » » 1- 5-1984/91	102,500
» » » » 1- 6-1984/91	102,625
» » » » 1- 7-1984/91	101,700
» » » » 1- 8-1984/91	101,650
» » » » 1- 9-1984/91	101,750
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,150
» » » 17 % 1- 7-1985	100,700
» » » 17 % 1-10-1985	101,900
» » » 16 % 1- 1-1986	101,625
» » » 14 % 1- 4-1986	100,450
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,475
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,425
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,375
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,125
» » » » 1983/90 11,50 %	105,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Disposizioni relative alla revisione prezzi
(Ordinanza n. 506/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Viste le proprie ordinanze n. 5/FPC, n. 13/FPC, n. 14/FPC, n. 54/FPC e n. 308/FPC/ZA rispettivamente dell'8 settembre 1983, 23 settembre 1983, 24 settembre 1983, 7 novembre 1983 e 2 agosto 1984;

Visti i bandi di gara emanati in esecuzione delle citate ordinanze e relativi alla realizzazione di programmi straordinari di opere pubbliche e di edilizia industrializzata nel comune di Pozzuoli;

Considerato che nei cennati bandi era prevista, tra l'altro, l'esclusione della corresponsione della revisione prezzi;

Considerato, altresì, che tale esclusione è stata esplicitamente recepita in tutte le convenzioni stipulate per l'attuazione delle ordinanze stesse;

Ritenuto di dover estendere tale esclusione ai contratti da stipulare per l'attuazione delle ordinanze n. 473/FPC/ZA, numero 474/FPC/ZA, n. 475/FPC/ZA e n. 476/FPC/ZA ed alle convenzioni o contratti comunque da stipulare per la realizzazione di opere pubbliche di emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' confermata l'esclusione della revisione prezzi per le convenzioni stipulate per l'attuazione delle ordinanze n. 5/FPC, n. 13/FPC, n. 14/FPC, n. 54/FPC e n. 308/FPC/ZA ed è prescritta la stessa esclusione per i contratti da stipulare in attuazione delle ordinanze n. 473/FPC/ZA, n. 474/FPC/ZA, n. 475/FPC/ZA e n. 476/FPC/ZA nonché per i contratti e le convenzioni da stipulare per la realizzazione di opere pubbliche di emergenza.

Art. 2.

Qualsiasi clausola che abbia previsto, preveda o sia per prevedere, direttamente o indirettamente, forme di revisione di prezzi nei rapporti tra il Dipartimento della protezione civile e le imprese affidatarie di opere pubbliche di emergenza, deve intendersi nulla ed inefficace.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1736)

Ulteriore proroga delle disposizioni concernenti il contributo per autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari sgomberati per effetto del bradisismo dell'area flegrea. (Ordinanza n. 507/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Viste le proprie ordinanze n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, n. 157/FPC del 16 marzo 1984, n. 258/FPC/ZA del 19 giugno 1984, n. 266/FPC/ZA del 20 giugno 1984, n. 345/FPC/ZA del 12 settembre 1984 e n. 450/FPC/ZA del 4 gennaio 1985;

Vista la nota n. 11265 del 6 marzo 1985 con la quale il comune di Pozzuoli rappresenta la necessità di prorogare ulteriormente la concessione del contributo alloggiativo in favore dei nuclei familiari sgomberati e che abbiano trovato autonoma sistemazione, nella considerazione che il definitivo rientro della popolazione non è ancora avvenuto e permangono i motivi che suggerirono l'adozione delle speciali misure;

Vista la nota n. 571/BRA del 10 dicembre 1984 con la quale la prefettura di Napoli esprime parere favorevole alla proroga della citata misura assistenziale fino al 30 giugno 1985;

Atteso che la situazione di emergenza permane tuttora e che il programma costruttivo di Monteruscello non è ancora ultimato e sono in corso le attività necessarie per la definizione del piano di recupero edilizio nel centro storico di Pozzuoli;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere ad una ulteriore proroga del beneficio riconosciuto ai nuclei familiari sgomberati e che abbiano trovato autonoma sistemazione;

Ritenuta, altresì, la opportunità di revocare, in adesione alla richiesta del comune di Pozzuoli — sulla quale ha espresso parere favorevole il presidente del centro operativo della protezione civile con il fonogramma n. 215/C.O. del 16 marzo 1985 — le precedenti ordinanze che prevedevano alcune limitazioni in merito alla erogazione dei contributi in questione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, concernente la concessione di un contributo a favore dei nuclei familiari puteolani sgomberati a causa del bradisismo, prorogate, da ultimo, fino al 31 marzo 1985 con l'ordinanza n. 450/FPC/ZA del 4 gennaio 1985, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 1985.

Art. 2.

Le ordinanze n. 258/FPC/ZA del 19 giugno 1984 e n. 266/FPC/ZA del 20 giugno 1984, sono revocate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1735)

Misure dirette a fronteggiare le eccezionali esigenze dei comuni di Castelvolturno, Mondragone e Sessa Aurunca nei quali sono stati ospitati nuclei familiari colpiti da ordinanze di sgombero. (Ordinanza n. 508/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Viste le richieste n. 023900 del 15 dicembre 1984, n. 17663 del 3 dicembre 1984 e n. 19521 del 24 settembre 1984, con le quali i sindaci, rispettivamente, di Castelvolturno, Mondragone e Sessa Aurunca chiedono il trattenimento in servizio di personale assunto per le eccezionali esigenze derivate dal bradisismo di Pozzuoli;

Viste le note n. 2000/MO/BRAD del 30 gennaio 1985, n. 3000 del 18 febbraio 1985 e n. 3999/GAB del 22 febbraio 1985 con le quali il prefetto di Caserta e il presidente della regione Campania esprimono parere favorevole alle predette richieste;

Ravvisata la necessità di aderire alle cennate richieste, tenuto conto che lo stato di emergenza perdurerà almeno fino al 30 giugno 1985 e cioè fino a quando non si realizzerà il rientro nel comune di provenienza dei nuclei familiari sgomberati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I comuni di Castelvolturno, Mondragone e Sessa Aurunca in provincia di Caserta sono autorizzati, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, a confermare in servizio il personale assunto in via straordinaria, nel numero indicato nelle note di cui in premessa, per fronteggiare gli accresciuti servizi per effetto dell'aumento della popolazione residente.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza i comuni provvederanno con le disponibilità dei rispettivi bilanci.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1733)

Modifica dell'art. 1, secondo comma, dell'ordinanza numero 144/FPC dell'8 marzo 1984, concernente il comitato per l'assegnazione degli alloggi costruiti in località Monteruscello del comune di Pozzuoli. (Ordinanza numero 509/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista la propria ordinanza n. 144/FPC dell'8 marzo 1984 con la quale è stato istituito il comitato tecnico amministrativo per l'assegnazione di alloggi di conto del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Considerato che al secondo comma dell'art. 1 della citata ordinanza è previsto che il testo di norme per l'assegnazione degli alloggi debba essere approvato con decreto del Ministro per la protezione civile;

Ritenuto che tale incombenza sia più opportunamente demandata agli organi rappresentativi del comune, prevedendo solo un potere sostitutivo del Ministro, nel caso di inerzia di questi ultimi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il testo di norme, di cui al secondo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 144/FPC dell'8 marzo 1984, è approvato dal consiglio comunale di Pozzuoli entro dieci giorni dalla sua presentazione.

Qualora il consiglio comunale non deliberi l'approvazione nel termine di cui al comma precedente, il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà in via sostitutiva.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1734)

Modifiche alle disposizioni dell'ordinanza n. 106/FPC del 18 gennaio 1984, così come modificata dall'ordinanza numero 288/FPC/ZA del 17 luglio 1984, concernente la realizzazione di un programma costruttivo nel comune di Monte di Procida. (Ordinanza n. 510/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 106/FPC del 18 gennaio 1984 con cui si autorizzava, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 6 miliardi per la realizzazione di circa 100 alloggi in località Cappella del comune di Monte di Procida per far fronte alla emergenza derivata dagli sgomberi di fabbricati pericolanti;

Vista la propria ordinanza n. 288/FPC/ZA del 17 luglio 1984 con cui si attribuiva al sindaco l'esecuzione della citata ordinanza n. 106/FPC e si riservava al dipartimento per le opere pubbliche d'emergenza l'approvazione del progetto, l'alta vigilanza e la nomina dei collaudatori;

Vista la propria ordinanza n. 137/FPC dell'8 marzo 1984 con cui si autorizzava la realizzazione di un programma costruttivo nel comune di Bacoli per far fronte alla emergenza derivata dagli sgomberi di fabbricati pericolanti;

Visto l'art. 1 della citata ordinanza n. 137/FPC che consentiva la realizzazione del cennato programma costruttivo anche in deroga alle norme che regolano le espropriazioni e gli strumenti urbanistici;

Ravvisata l'opportunità di estendere tale disposizione anche al programma costruttivo autorizzato per il comune di Monte di Procida;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

La disposizione di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 137/FPC dell'8 marzo 1984, per la parte concernente la deroga alle norme che regolano le espropriazioni e gli strumenti urbanistici, è estesa anche al programma costruttivo di cui all'ordinanza n. 106/FPC del 18 gennaio 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1732)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, n. 219)

Attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Iniziative industriali da ubicarsi fuori delle aree industriali infrastrutturate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Sospensione dell'esame e della eventuale ammissione. (Ordinanza n. 31/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1984;

Visto il decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9;

Vista l'ordinanza 26 maggio 1982, richiamata dall'ordinanza 16 aprile 1984, n. 1/219/ZA, con la quale sono state dettate norme per l'assegnazione ed erogazione dei contributi di cui al citato art. 32, per la realizzazione di nuovi impianti industriali nelle zone colpite dal sisma del novembre 1980 e febbraio 1981;

Considerato che ai sensi del punto 5.6 della ripetuta ordinanza 26 maggio 1982 sono tra l'altro inammissibili le domande di contributo per interventi che si intende localizzare fuori delle aree di nuova industrializzazione individuate dalle regioni Basilicata e Campania ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 o, nei casi di comprovate esigenze tecnico-funzionali, comunque fuori del territorio dei comuni disastrati dal sisma del novembre 1980 e febbraio 1981;

Considerato che è in fase di definizione la individuazione delle ulteriori iniziative industriali da ubicarsi nei nuclei industriali in corso di ultimazione;

che, allo stato, devono essere assegnati, in base a prudenziale valutazione delle disponibilità delle relative aree industriali, circa 120 lotti interni alle aree medesime;

che le attuali disponibilità finanziarie del Ministro designato sono limitate e necessitano, per il conferimento dei contributi presumibilmente spettanti alle iniziative che dovranno insediarsi in quelle aree, delle integrazioni dei contributi comunitari FESR, non ancora accordati;

Ritenuto che, in attesa del conseguimento dei predetti contributi comunitari e della puntuale valutazione delle occorrenze finanziarie necessarie alla saturazione dei lotti in corso di urbanizzazione nelle aree industriali, non sia consentito distrarre parte delle limitate risorse finanziarie disponibili, a vantaggio di iniziative industriali da localizzarsi al di fuori delle aree predette, la cui utilizzazione per iniziative industriali ammesse a contributo costituisce la prioritaria finalità dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Ritenuto che appare pertanto opportuno — anche allo scopo di non vanificare le finalità cui gli interventi di infrastrutturazione sono preordinati — sospendere in via temporanea l'esame e l'eventuale ammissione alle provvidenze in parola delle iniziative anzidette, anche nei casi in cui tale localizzazione risulti da comprovate necessità tecnico-funzionali, rimandando ogni relativa valutazione e determinazione al momento della completa saturazione dei nuclei industriali medesimi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

E' sospeso l'esame e l'eventuale ammissione al contributo di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, delle iniziative industriali da localizzarsi, in dipendenza di comprovate esigenze tecnico-funzionali, al di fuori dei nuclei industriali infrastrutturati a norma del medesimo art. 32.

Art. 2.

Ogni valutazione e determinazione in ordine alle iniziative predette è differita al momento della totale individuazione delle iniziative sufficienti alla saturazione dei nuclei industriali anzidetti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1731)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Modifica, in materia di svincolo totale o parziale, delle norme nazionali che regolano l'ammasso privato del formaggio Provolone tipico.

IL MINISTRO-PRESIDENTE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, che riordina l'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari che prevede, per effetto della modifica di cui al regolamento (CEE) n. 1761/78 del 25 luglio 1978, all'art. 8, par. 3, la concessione di aiuti all'ammasso privato del formaggio Provolone di almeno tre mesi di età;

Visti i regolamenti (CEE) n. 971/68 del 15 luglio 1968 e n. 2496/78 del 26 ottobre 1978, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le norme generali e le modalità di applicazione delle misure relative alla concessione degli aiuti sopra menzionati;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1978 con cui il Ministero dell'agricoltura ha emanato le disposizioni applicative di detta regolamentazione comunitaria in materia di controlli tecnico qualitativi e di marchiatura del Provolone;

Viste le proprie delibere in data 7 dicembre 1978 c 28 dicembre 1983;

Ritenute le necessità di dover uniformare la metodica di svincolo del formaggio Provolone e quelle già in atto per i formaggi Parmigiano reggiano e Grana padano.

Delibera:

Il testo dell'art. 7 della delibera 7 dicembre 1978, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

«La durata dell'ammasso inizia il giorno successivo al completamento delle operazioni d'immagazzinamento, risultante dal verbale di cui al precedente art. 4 e termina il giorno, non eccedente il duecentosettantesimo dal predetto inizio, dell'uscita dall'ammasso dell'ultimo lotto della partita di formaggio formante oggetto del contratto medesimo. Qualora allo scadere dei predetti limiti di durata massima del contratto sussiste in ammasso l'intera partita o frazione di essa, il vincolo di ammasso privato si intende terminato in tale giorno e l'intera partita o frazione di essa è considerata uscita dall'ammasso in pari data ed è svincolata il giorno successivo alla constatazione della sua esistenza in ammasso verbalizzata secondo il disposto del successivo art. 9.

Decorsi i primi sessantuno giorni di stoccaggio l'ammassatore, previa intesa con gli organi regionali di controllo, può chiedere all'A.I.M.A. di essere autorizzato a svincolare dall'ammasso l'intera partita di formaggio o susseguentemente uno o più lotti, inviando copia della richiesta anche al predetto organo regionale di controllo.

Detta richiesta di svincolo non può riguardare lotti che lascino in ammasso una rimanenza di meno di 2 tonnellate di prodotto.

Lo svincolo, da chiedersi con telegramma o telex (numero 613003) spedito almeno dieci giorni prima della data nella quale si propone che abbia luogo lo svincolo medesimo, si intende direttamente autorizzato, ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 14/84 quando si verificano le seguenti condizioni:

a) gli svincoli debbono effettuarsi trascorsi sessantuno giorni di ammasso effettivo;

b) gli svincoli delle partite inferiori alle 4 tonnellate debbono essere effettuate in unica soluzione;

c) gli svincoli parziali devono riguardare lotti non inferiori alle 2 tonnellate di peso;

d) sulla richiesta di svincolo siano chiaramente specificati: il numero di posizione attribuito dall'A.I.M.A. all'ammasso; il numero delle forme che si intendono svincolare ed il loro peso espresso in quintali.

Condizioni diverse per la modifica della partita originale vanno concordate preliminarmente, di volta in volta, con l'A.I.M.A. che si riserva di emettere specifica autorizzazione.

Qualora le suddette condizioni non risultino rispettate al momento dell'esame per la liquidazione dell'aiuto l'A.I.M.A provvede alla revoca del contributo in tutto o per la parte residua e ne dà conoscenza all'ammassatore ed al competente organo regionale di controllo».

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1985

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

NOTE

La legge 14 agosto 1982, n. 610, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 26 agosto 1982 prevede il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Il regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» C.E.E. n. L 148 del 28 giugno 1968 è stato adottato dal Consiglio delle Comunità europee in forza degli articoli 42 e 43 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea. Il citato regolamento (CEE) n. 804/68 precisa le misure di intervento comunitario nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari.

Il regolamento (CEE) n. 971/68 del 15 luglio 1968, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» C.E.E. n. L 166 del 17 luglio 1968, adottato dal Consiglio delle Comunità europee, stabilisce le norme generali che disciplinano l'intervento sul mercato dei formaggi Grana padano e Parmigiano reggiano.

Il regolamento (CEE) n. 2496/78 del 26 ottobre 1978, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» C.E.E. n. L 300 del 27 ottobre 1978, adottato dalla commissione delle Comunità europee, stabilisce le modalità per la concessione di aiuti comunitari allo ammasso privato di formaggio Provolone.

Il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 4 dicembre 1978 ha emanato le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 2496/78 della commissione del 26 ottobre 1984 relativo alla concessione dell'aiuto all'ammasso privato del formaggio Provolone.

La delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. in data 7 dicembre 1978, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 360 del 28 dicembre 1968, regola l'applicazione delle norme comunitarie e nazionali sopra citate.

La delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. del 28 dicembre 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 17 gennaio 1983 reca invece la modifica dell'art. 7 della presente circolare A.I.M.A. n. 15 del 14 novembre 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 21 novembre 1979.

L'art. 7 della delibera A.I.M.A. 7 dicembre 1978 prevede fra l'altro, l'autorizzazione scritta, da parte dell'A.I.M.A., alle richieste di svincoli totali o parziali. La modifica del citato articolo uniforma la metodica di svincolo del Provolone a quella già in atto per i formaggi Parmigiano reggiano e Grana padano.

Il regolamento (CEE) n. 14/84, del 4 gennaio 1984, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» C.E.E. n. L 3 del 5 gennaio 1984, consente lo svincolo totale o parziale del prodotto che si trova sotto svincolo di ammasso privato.

(1738)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Estrazione delle serie di obbligazioni relative ai prestiti « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » « 6 % - 1967/1987 », « 6 % - 1968/1988 », « 6 % - 1969/1989 », « 7 % - 1970/1990 a premi », « 7 % - 1971/1986 », « 7 % - 1972/1987 », « 7 % - 1973/1988 », « 10 % - 1975/1985 », « 10 % - 1976/1986 », « 10 % - 1977/1987 » e « 12 % - 1978/1988 ».

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » « 6 % - 1967/1987 » (1ª e 2ª tranche), « 6 % - 1968/1988 » (1ª, 2ª e 3ª tranche), « 6 % - 1969/1989 » (1ª tranche), « 7% - 1970/1990 a premi » (1ª, 2ª e 3ª tranche), « 7% - 1971/1986 » (1ª, 2ª ed ultima tranche), « 7% - 1972/1987 » (1ª e 2ª tranche), « 7% - 1973/1988 », « 10% - 1975/1985 » (2ª e 3ª tranche), « 10% - 1976/1986 » (1ª tranche), « 10% - 1977/1987 » (2ª emissione, 1ª tranche) e « 12% - 1978/1988 » (1ª emissione), che il giorno 20 maggio 1985, alle ore 9,30, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria, in Roma, piazza della Croce Rossa n. 1, saranno effettuate pubblicamente in base ai relativi piani di ammortamento, le estrazioni a sorte delle serie di obbligazioni, da rimborsare il 1° luglio 1985, come di seguito indicato:

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO 6% - 1967/1987 »:

1ª *tranche*:
estrazione a sorte di n. 7 serie intere, per complessive L. 7.000.000.000;

2ª *tranche*:
estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive L. 3.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 6 % - 1968/1988 »:

1ª *tranche*:
estrazione a sorte di n. 7 serie intere, per complessive L. 7.000.000.000;

2ª *tranche*:
estrazione a sorte di n. 7 serie intere, per complessive L. 7.000.000.000;

3ª *tranche*:
estrazione a sorte di n. 7 serie intere, per complessive L. 7.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 6 % - 1969/1989 »:

1ª *tranche*:
estrazione a sorte di n. 12 serie intere, per complessive L. 12.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7 % - 1980/1990 a premi »:

1ª *tranche*:
estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000;

2ª *tranche*:
estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive L. 3.000.000.000;

3ª *tranche*:
estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7 % - 1971/1986 »:

1ª *tranche*:
estrazione a sorte di n. 19 serie intere, per complessive L. 9.500.000.000;

2ª *tranche*:
estrazione a sorte di n. 23 serie intere, per complessive L. 11.500.000.000;

Ultima tranche:
estrazione a sorte di n. 29 serie intere, per complessive L. 14.500.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7 % - 1972/1987 »:

1ª *tranche*:
estrazione a sorte di n. 18 serie intere, per complessive L. 9.000.000.000;

2ª *tranche*:
estrazione a sorte di n. 41 serie intere, per complessive L. 20.500.0000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7 % - 1973/1988 »:

estrazione a sorte di n. 22 serie intere, per complessive L. 22.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 10 % - 1975/1985 »:

2ª *tranche*:
estrazione a sorte di n. 15 serie intere, per complessive L. 15.000.000.000;

3ª *tranche*:
estrazione a sorte di n. 15 serie intere, per complessive L. 15.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 10 % - 1976/1986 »:

1ª *tranche*:
estrazione a sorte di n. 14 serie intere, per complessive L. 14.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 10 % - 1977/1987 »:

2ª *emissione* - 1ª *tranche*:
estrazione a sorte di n. 25 serie intere, per complessive L. 25.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 12 % - 1978/1988 »:

1ª *emissione*:
estrazione a sorte di n. 11 serie intere, per complessive L. 11.000.000.000.

(1775)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Zanica, Bergamo, Borgoforte e Ostiglia

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate:

deliberazione 13 febbraio 1985, n. 48020: comune di Zanica (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 20 maggio 1982, n. 26, integrata con deliberazione consiliare 9 febbraio 1984, n. 6);

deliberazione 13 febbraio 1985, n. 48021: comune di Bergamo (varianti adottate con deliberazioni consiliari 17 aprile 1980, n. 109 e 23 febbraio 1984, n. 36);

deliberazione 13 febbraio 1985, n. 48022: comune di Borgoforte (Mantova) (variante adottata con deliberazione consiliare 26 aprile 1984, n. 47);

deliberazione 13 febbraio 1985, n. 48023: comune di Ostiglia (Mantova) (variante adottata con deliberazione consiliare 19 luglio 1984, n. 159).

(1812)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chimica biologica posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(1743)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia vascolare, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia vascolare, sessione relativa all'anno 1983, nominata con decreto ministeriale 13 aprile 1984, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia vascolare, sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Alò Francesco Paolo, nato a Monopoli (Bari) il 10 maggio 1946 . punti 98 su 100
Cao Pier Giorgio, nato a Roma il 29 settembre 1947 . . . . . . » 98 »
Bocca Massimo, nato a Mortara (Pavia) il 12 agosto 1945 » 97 »
Giuffrida Gianfranco, nato a Catania il 4 marzo 1947 . . . . punti 96
Marzi Mario, nato a Roma il 12 agosto 1930 » 96
Belcastro Salvatore, nato a S. Giovanni in Fiore il 3 aprile 1943 . . . . » 95
Beretta Luciano, nato ad Arcore (Milano) il 27 aprile 1947 . . . . » 95
Catenacci Norberto, nato a Roma il 28 ottobre 1945 . . . . » 95
Contini Sandro, nato a Piacenza il 10 agosto 1946 . . . . » 95
Inzaghi Achille, nato a Milano il 24 settembre 1947 . . . . » 95
Ballabio Roberto, nato a Milano il 25 aprile 1943 . . . . » 94
Moretti Vincenzo, nato a Roseto (Teramo) il 18 aprile 1949 . . . . » 94
Mingazzini Paolo, nato a Tradate (Varese) il 17 marzo 1948 . . . . » 93
Palombo Domenico, nato a Termoli (Campobasso) il 9 ottobre 1950 . . . . . » 93
Brigante Gianfranco, nato a Milano il 31 luglio 1948 . . . . » 92
Perrone Antonio, nato a Lecce il 31 maggio 1945 . . . . » 92
Bellucci Andrea, nato a Roma il 15 gennaio 1948 . . . . » 91
Cina Gregorio, nato a S. Nicola da Crissa (Catanzaro) il 27 maggio 1941 . . . . » 91
Spinoglio Giuseppe, nato a Cassinelle (Alessandria) il 23 maggio 1947 . . . . » 91
Innocenti Paolo, nato a Riccione (Forlì) il 3 dicembre 1945 . . . . » 90
Poddie Domenico, nato a Gioiosa Marea (Messina) il 10 ottobre 1947 . . . . . » 90
Setacci Carlo, nato a Priverno (Latina) il 28 dicembre 1946 . . . . » 90
Stella Andrea, nato a Pisa il 25 novembre 1947 . . . . » 90
Matassi Raul, nato in Argentina il 28 luglio 1948 . . . . » 89
Nanni Giacinto, nato a Rimini (Forlì) il 12 novembre 1946 . . . . » 89
Bicchielli Eugenio, nato a Firenze il 2 febbraio 1946 . . . . » 88
Di Nardo Claudio, nato ad Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino) . . . . » 88
Gioffrè Pier Franco, nato a Roma il 25 giugno 1946 . . . . » 88
Leone Luciano, nato a Siracusa il 5 agosto 1948 . . . . » 88
Picchi Gianfranco, nato a Rovereto (Trento) il 21 gennaio 1944 . . . . » 88
Repaci Antonio, nato a Campo Calabro (Reggio Calabria) il 16 agosto 1949 . . . » 88
Saldutti Luigi, nato a Castelfranci (Avellino) il 24 dicembre 1940 . . . . . . » 88
Battocchio Francesco, nato a Padova il 18 dicembre 1947 . . . . » 87
Gidaro Giacomo Stefano, nato a S. Sostene (Catanzaro) il 19 marzo 1944 . . . . » 87
Benedetti Giovanni, nato a Faenza (Ravenna) il 6 febbraio 1940 . . . . . . » 86
Crespi Flavio, nato a Busto Garolfo l'8 settembre 1942 . . . . » 86
Petrolo Francesco, nato a Carlopoli (Catanzaro) il 25 agosto 1948 . . . . . . » 86
Santambrogio Luigi, nato a Milano il 28 giugno 1948 . . . . » 86
Castagnoli Paolo, nato a Roma il 10 dicembre 1946 . . . . » 85
Cerruti Riccardo, nato ad Altare (Savona) il 5 settembre 1946 . . . . . . » 85
D'Elia Vito, nato a Mottola (Taranto) il 7 marzo 1946 . . . . » 85
Fattori Alessandro, nato a Pesaro il 2 settembre 1947 . . . . » 85

Marconato Roberto, nato a Sesto San Giovanni il 14 settembre 1944 punti 85 su 100
Bronzini Giuseppe, nato a Palermo il 5 agosto 1945 » 84 »
Bruno Angelo, nato a S. Giorgio Jonico (Taranto) il 6 settembre 1947 . . . . . » 84 »
Modelli Peppino, nato a Imola (Bologna) il 29 giugno 1943 . » 84 »
Pedrini Luciano, nato a Bologna il 29 ottobre 1947 » 84 »
Perrotta Giuseppe, nato a Cetraro l'8 agosto 1946 . » 84 »
Angelozzi Antonio, nato a S. Elpidio a Mare il 26 novembre 1949 » 83 »
Bartoccioni Sandro, nato a Città di Castello (Perugia) il 25 agosto 1947 . » 83 »
Croce Edoardo, nato a Palermo il 19 aprile 1948 . » 83 »
Mallardo Nicola, nato a Napoli il 12 luglio 1947 . » 83 »
Medori Maurizio, nato a Castellalto (Teramo) il 7 novembre 1939 » 83 »
Zanon Giovanni, nato a Sondrio il 14 dicembre 1943 . » 83 »
Amadi Eraldo Carlo, nato ad Arcola (La Spezia) il 1° settembre 1947 . » 82 »
Setti Marco, nato a Crema (Cremona) il 25 gennaio 1946 . » 82 »
Venier Ermanno, nato a Udine il 1° giugno 1943 . » 82 »
Adovasio Roberto, nato a Trieste il 3 aprile 1947 » 81 »
De Donato Antonio, nato a Napoli il 6 settembre 1946 . » 81 »
Nigri Giovanni, nato a Monte S. Angelo (Foggia) il 30 marzo 1940 . » 81 »
Lucarini Leonardo, nato a Roma il 6 aprile 1945 » 80 »
Morelli Mauro, nato a Livorno il 6 settembre 1946 . . » 80 »
Piccolo Giuseppe Romolo, nato a Carinaro (Caserta) il 14 ottobre 1946 . » 80 »
Picucci Luigi, nato a Larino (Campobasso) l'11 novembre 1943 » 80 »
Vizzini Giuseppe, nato a Palermo il 6 ottobre 1946 . » 80 »
Loperfido Vincenzo, nato a Matera il 27 settembre 1943 » 79 »
Oggianu Fausto, nato a Vallermosa il 9 ottobre 1938 . » 79 »
Calì Calogero, nato a Mirano (Venezia) il 3 dicembre 1947 . . » 78 »
Casciola Luciano, nato a Trevi (Perugia) il 24 febbraio 1948 . » 78 »
Giordanengo Filippo, nato a Novara il 28 gennaio 1944 . . . . » 78 »
Reale Roberto, nato ad Arezzo il 21 agosto 1946 . . » 78 »
Bianco Ernesto, nato a Milano il 9 agosto 1946 . . . . . » 77 »
Caminiti Antonino, nato a Reggio Calabria il 1° gennaio 1948 . » 77 »
Galbussera Maria, nata a Lecco (Como) il 15 maggio 1944 . . » 77 »
Mingolla Francesco, nato a Sava (Taranto) il 29 agosto 1943 . . » 77 »
Schillaci Alberto, nato a Roma il 30 novembre 1947 . . . . . . » 77 »
Sodo Luigi, nato a Palermo il 19 aprile 1945 » 77 »
Coscarella Renato, nato a Cosenza il 28 gennaio 1949 . . . . » 76 »
Pugno Vincenzo, nato a Taranto il 10 gennaio 1941 . . . . » 76 »
Vitale Carlo Ignazio, nato a Racale (Lecce) il 31 luglio 1942 . . . . . . » 76 »
Matteoni Roberto, nato a Roma il 4 agosto 1947 . . . . » 75 »
Colì Gabriele, nato a Bologna il 2 agosto 1945 . . . . . . » 75 »
Moriconi Maurizio, nato a Terni il 9 febbraio 1948 . . . . » 74 »
Paracuollo Lucio, nato a Napoli il 17 agosto 1941 . . . . punti 74 su 100
Spagnoli Fausto, nato a Cannero l'11 gennaio 1949 . . . . » 74 »
Tartaglione Andrea, nato a Marcianise (Caserta) il 22 giugno 1946 . . . . . . » 74 »
Capobianco Riccardo, nato a Napoli il 4 luglio 1946 . . . . » 72 »
Ponzio Federico, nato a Cavour (Torino) il 23 agosto 1946 . . . . » 72 »
Sironi Giuliano, nato a Varese il 19 dicembre 1944 . . . . » 72 »
Bortolani Ettore, nato a Milano il 12 settembre 1947 . . . . » 71 »
Ganassin Lorenzo, nato a Rossano Veneto (Vicenza) il 2 giugno 1945 . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1985

Il Ministro: DEGAN

(1362)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Enna.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 9 maggio 1984 per il conferimento del posto di segretario generale della classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Enna;

Visto il decreto ministeriale in data 24 luglio 1984 modificato parzialmente con successivo decreto del 18 febbraio 1985 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Enna, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1)	Matarese Francesco	punti	135,731	su 174
2)	Gambassi Enrico	»	132,713	»
3)	Fisicaro Antonio	»	121,515	»
4)	Domina Mariano	»	121,080	»
5)	Olivieri Antonio	»	119,049	»
6)	Di Caprio Salvatore	»	118,033	»
7)	Ilardo Rosario	»	117,551	»
8)	Castellaneta Nicola	»	117,392	»
9)	Caruso Michele	»	117,124	»
10)	Scorza Saverio	»	117,007	»
11)	Ciraulo Giorgio	»	116,616	»
12)	Caccavale Antonio	»	115,686	»
13)	Molinaroli Felice	»	115,320	»
14)	La Spina Vincenzo	»	115,232	»
15)	Frisi Doro	»	115,223	»
16)	Patriarca Mario	»	115,020	»
17)	Luchetti Loreto	»	112,433	»
18)	Scherillo Antonio	»	111,460	»
19)	Matassa Lidio	»	110,265	»
20)	Longo Libero	»	109,074	»
21)	Licata G. Antonio	»	108,608	»
22)	Scalzo Guido	»	107,598	»
23)	Bascetta Michelangelo	»	107,227	»
24)	Zaffuto Paolo	»	107,168	»
25)	Manoli Placido	»	106,265	»
26)	Rizzo Gerlando	»	105,143	»

27) Amico Salvatore	punti 103,756	su 174
28) Albanese Giuseppe	» 99,366	»
29) Maiorana Italo	» 98,579	»
30) Piazza Nicolò	» 98,940	»
31) Ardissone Carlo	» 97,197	»
32) Farruggia Gerlando	» 97,006	»
33) Bigoni Riccardo	» 96,520	»
34) Dell'Utri Salvatore	» 96,502	»
35) Gaeta Filippo	» 92,174	»
36) Priolo Vincenzo	» 91,528	»
37) Capizzi Vincenzo	» 90,348	»
38) Plumari Paolo	» 89,890	»
39) Nicoletti Michele	» 73,635	»
40) Ferrara Salvatore	» 72,682	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(1453)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a centosedici posti di geometra nella carriera di concetto della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico.

Le prove scritte del concorso, per esami, a centosedici posti di geometra nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, indetto con decreto ministeriale 7 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 9 ottobre 1984, avranno luogo il 15 e 16 luglio 1985, alle ore otto e trenta, presso le sedi e i locali seguenti:

Bari, per tutti i candidati residenti nella regione Puglia, secondo la seguente ripartizione:

presso la scuola media «N. Zingarelli», via S. Lioce s.n.c., rione Poggiofranco, Bari, per i candidati residenti a Bari e Taranto e rispettive province;

presso la scuola media «Melo da Bari», via Maggiore Turitto s.n.c., Bari, per i candidati residenti a Brindisi, Foggia e Lecce e rispettive province.

Cagliari, per tutti i candidati residenti a Cagliari e Oristano e rispettive province:

presso il liceo ginnasio statale «Siotto Pintor», viale Trento n. 103, Cagliari.

Genova, per tutti i candidati residenti nella regione Liguria:

presso la Fiera del Mare, padiglione B, piazzale Kennedy, Genova.

Messina, per tutti i candidati residenti a Messina e provincia:

presso la scuola media «Verona-Trento», via XXIV Maggio, isolato 327, Messina.

Napoli, per tutti i candidati residenti nella regione Campania, secondo la seguente ripartizione:

presso il palazzo degli uffici finanziari, via Diaz, 11, Napoli, per i candidati residenti a Salerno e provincia:

presso la facoltà di ingegneria, piazzale Tecchio, Napoli, per i candidati residenti a Napoli e provincia;

presso la facoltà di ingegneria biennio, via Claudio, 21, Napoli, per i candidati residenti a Benevento, Avellino, Caserta e rispettive province.

Palermo, per tutti i candidati residenti ad Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e rispettive province:

presso la Fiera del Mediterraneo, piazza Generale Cascino, Palermo.

Potenza, per tutti i candidati residenti nella regione Basilicata:

presso il liceo scientifico statale «Galileo Galilei», via Anzio, rione Poggio Tre Galli, Potenza.

Reggio Calabria, per tutti i candidati residenti nella regione Calabria, secondo la seguente ripartizione:

presso la scuola media statale «Spanò Bolani», via Lemos n. 2, Reggio Calabria, per i candidati residenti a Catanzaro e Cosenza e rispettive province;

presso la scuola media statale «Vittorino da Feltre», via V. Canizzaro, 12, Reggio Calabria, per i candidati residenti a Reggio Calabria e provincia.

Roma, per tutti i candidati residenti nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana e Umbria, secondo la seguente ripartizione:

presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, per i candidati residenti nelle regioni Toscana e Umbria;

presso il palazzo dello sport, piazzale dello Sport E.U.R. Roma per i candidati residenti nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Molise.

Sassari, per tutti i candidati residenti a Sassari e Nuoro e rispettive province:

presso la scuola media «n. 5 Biasi», via Gorizia n. 17, Sassari.

Torino, per tutti i candidati residenti nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta:

presso il Politecnico, corso Duca degli Abruzzi n. 24, Torino.

Verona, per tutti i candidati residenti nelle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Lombardia:

presso la Fiera di Verona, piazzale del Lavoro, 2/A, Verona.

(1776)

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico nazionale, per esami, a cinque posti per la seconda qualifica del ruolo professionale con funzioni di perito tecnico.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico nazionale, per esami, a cinque posti per la seconda qualifica del ruolo professionale con funzioni di perito tecnico.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di perito industriale capotecnico;

b) iscrizione all'albo professionale dei periti industriali; nei confronti del personale in servizio presso l'Istituto il requisito dell'iscrizione all'albo professionale sarà accertato con riferimento alla data della nomina;

c) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 salve le elevazioni previste da disposizioni di legge. Si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Istituto.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, debbono essere inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144, c.a.p. 00187, escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami si svolgeranno nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

due prove scritte vertenti sugli argomenti indicati nel programma di esame allegato al bando di concorso;

una prova orale vertente sugli stessi argomenti oggetto delle prove scritte.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - Roma, ovvero presso le sedi dell'Istituto situate in ogni capoluogo di provincia.

(1762)

R E G I O N I

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1984, n. **72**.

Interventi regionali per l'adeguamento del sistema portuale laziale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 20 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

Nelle more della predisposizione del piano generale dei porti, la regione Lazio promuove iniziative che, attraverso la realizzazione di opere di riattamento, di ristrutturazione, di adeguamento e di completamento del sistema portuale laziale esistente, oltre a renderlo più efficiente e razionale, incrementino attività connesse alla nautica da diporto, alla pesca, al turismo e ad ogni altra attività produttiva e di trasformazione ad esso attinenti.

Art. 2.

Localizzazione degli interventi

Gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzati, nell'ambito delle indicazioni di cui al successivo art. 3 e con riferimento alle previsioni dei vigenti piani regolatori, nei porti classificati ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, e successive modificazioni ed integrazioni, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e dall'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Opere portuali finanziabili

Le opere di cui al precedente art. 1 che possono beneficiare dei finanziamenti previsti dalla presente legge attengono a:

a) porti e scali che rivestono primaria importanza per le relazioni socio-economiche;

b) porti pescherecci, utilizzati in tutto od in parte dalle imbarcazioni adibite alla pesca;

c) porti turistici, progettati e costruiti esclusivamente per la nautica da diporto lungo il litorale e fuori dai porti classificati secondo la vigente normativa statale, i cui impianti sono destinati al permanente stazionamento, all'alaggio, al rimessaggio ed alla manutenzione delle imbarcazioni e sono dotati di infrastrutture per la ricettività e l'assistenza ai diportisti;

d) approdi turistici, destinati in tutto od in parte allo stazionamento ed al transito delle unità da diporto;

e) punti di ormeggio, costituiti da strutture di facile rimozione, che, adattandosi alle caratteristiche del litorale, consentano durante il periodo estivo l'ormeggio dei natanti da diporto mettendo a disposizione attrezzature mobili per la loro assistenza.

Art. 4.

Individuazione delle opere portuali sul territorio regionale

Rientrano tra le opere di cui al precedente art. 3, lettera *a*), quelle relative ai porti di Anzio, Formia, Terracina, Ventotene, nonché alla parte del porto di Ponza non classificata come porto rifugio.

Rientrano tra le opere di cui al precedente art. 3, lettera *b*) e lettera *d*), quelle relative ai porti di Santa Marinella, Cala Feola (Ponza), Nettuno, San Felice Circeo, Sperlonga, Badino (Terracina), Santa Maria (Gaeta), Caposele (Formia), Bolsena e Capodimonte.

TITOLO II

PIANO FINANZIARIO PLURIENNALE DELLA REGIONE E PIANO PLURIENNALE DI INTERVENTI PER OPERE PORTUALI.

Art. 5.

Piano finanziario pluriennale della Regione

Al fine di consentire la formulazione di previsioni che, prescindendo dalle disponibilità annuali di bilancio, rispondano a criteri programmatici di più ampia portata, la Regione predispone, sulla base anche dello studio sulla portualità del Lazio commissionato all'Università di Roma, con particolare riferimento alle ipotesi di organizzazione dell'assetto portuale alle foci del Tevere e tenendo conto delle indicazioni del comune di Roma, un piano finanziario pluriennale per il quinquennio 1984-88, articolato nel biennio 1984-85 e nel triennio 1986-88 per la realizzazione degli interventi di cui al precedente titolo I.

Detto piano comporta investimenti complessivi per lire 153.000 milioni di cui lire 23.000 milioni per il biennio 1984-85 e lire 130.000 milioni per il triennio 1986-88 così articolati:

lire 50.000 milioni per il 1986;
lire 60.000 milioni per il 1987;
lire 20.000 milioni per il 1988.

Il piano finanziario pluriennale di cui al precedente comma è attuato sulla base e nei limiti delle disponibilità finanziarie che a tale fine sono stanziate nel bilancio regionale ai rispettivi esercizi.

Capo I

PIANO BIENNALE DI INTERVENTI PER OPERE PORTUALI

Art. 6.

Contenuti del piano biennale di interventi

Per l'utilizzazione delle disponibilità stanziate nel bilancio regionale per il primo biennio del piano pluriennale di cui al precedente art. 5, la Regione opera per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge con riferimento ai seguenti porti:

Santa Marinella

Lavori di completamento . . . . L. 1.000.000.000

Anzio

Lavori di prolungamento banchina molo Innocenziano . . . . » 3.000.000.000

San Felice Circeo

Lavori di escavazione straordinaria per l'accessibilità . . . . » 600.000.000

Sperlonga

Lavori di sistemazione . . . . . . » 1.000.000.000

Ventotene

Lavori di ristrutturazione molo foraneo e completamento opere portuali . . . . » 3.500.000.000

Ponza

Lavori di sistemazione banchine di attracco . . . . » 2.400.000.000

Terracina (Badino)

Lavori di sistemazione moletti foranei, sistemazione opere esistenti, accessibilità banchina interna . . . . » 2.500.000.000

Formia

Lavori per l'accesso (allargamento e costruzione piazzale a servizio della banchina). Primo lotto . . . . » 7.500.000.000

Gaeta (Santa Maria)

Completamento ed arredamento banchine	L. 1.000.000.000
Bolsena	
Lavori di sistemazione banchine e prolungamento molo	» 500.000.000
Totale	L. 23.000.000.000

Art. 7.

Attuazione degli interventi

L'affidamento dei lavori riguardanti opere previste nel presente capo I è effettuato mediante licitazione privata, appalto-concorso od affidamento dei lavori in concessione con le modalità della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modifiche ed integrazioni, e sulla base di quanto previsto nel titolo III della presente legge.

Capo II

PIANO TRIENNALE DI INTERVENTI PER OPERE PORTUALI

Art. 8.

Formulazione ed approvazione del piano triennale di interventi

Per l'utilizzazione delle risorse disponibili nel triennio 1986-88 per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, la Regione, sentiti i comuni nel cui ambito territoriale insistono le opere che possono beneficiare dei finanziamenti, elabora un piano triennale nel quale sono individuati gli interventi da realizzare, le loro caratteristiche tecnico-finanziarie, i principali requisiti di fattibilità nonché l'ordine di priorità nella realizzazione degli interventi stessi.

Il piano triennale di cui al precedente comma è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale.

Eventuali modifiche all'ordine di priorità indicato nel piano triennale, rese necessarie da oggettive difficoltà che attengono la fattibilità tecnica, possono essere autorizzate dalla giunta regionale purché non alterino i criteri programmatici posti a base della formulazione del piano stesso.

Art. 9.

Modalità di attuazione del piano triennale di interventi

Il piano triennale di interventi di cui al precedente art. 8 si attua attraverso progetti esecutivi i cui lavori sono affidati mediante appalto-concorso o concessione con le modalità previste nella vigente normativa e secondo le disposizioni del successivo titolo III.

TITOLO III

PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E COLLAUDO DELLE OPERE

Art. 10.

Progettazione

Qualora l'affidamento dei lavori finanziati con la presente legge non sia disposto mediante appalto concorso o concessione, la Regione cura la progettazione delle opere a mezzo dei propri uffici tecnici.

La progettazione delle opere di cui al precedente comma è attuata tenendo conto della normativa vigente statale e regionale.

Art. 11.

Approvazione dei progetti esecutivi relativi a lavori affidati mediante licitazione privata

I progetti esecutivi, redatti dalla Regione ai sensi del precedente art. 10, sono approvati con decreto del presidente della giunta regionale, previo parere della seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale, istituito con legge 8 novembre 1977, n. 43, ed il raccordo con gli organi dello Stato laddove previsto dalla normativa vigente, anche ai fini del necessario coordinamento. Con lo stesso provvedimento è autorizzato l'impegno contabile della spesa finanziata per la realizzazione delle opere relative al complesso portuale ammesso ai benefici di legge.

Art. 12.

Lavori affidati mediante appalto-concorso

Ai lavori affidati mediante appalto-concorso è applicata la disciplina all'uopo prevista dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quella introdotta con la presente legge.

La commissione giudicatrice dei progetti presentati a seguito di appalto-concorso di cui al precedente comma è composta da:

a) l'assessore regionale ai lavori pubblici o da suo delegato;

b) il responsabile del settore competente in materia di opere marittime;

c) un rappresentante tecnico del comune nel cui ambito territoriale insiste il porto interessato ai lavori da realizzare;

d) due esperti nella specifica materia delle opere marittime e portuali, nominati con decreto del Presidente della giunta regionale.

Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

L'aggiudicazione dei lavori e l'approvazione del progetto esecutivo sono effettuate con provvedimento del presidente della giunta regionale, previo parere della seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale istituito con legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, ed il raccordo con gli organi dello Stato laddove previsto dalla normativa vigente anche ai fini del necessario coordinamento.

Con il medesimo provvedimento è determinata la misura del finanziamento regionale ed è autorizzato l'impegno della relativa spesa.

Art. 13.

Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere

L'approvazione del progetto riguardante le opere di cui ai precedenti articoli 11 e 12 equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79.

Art. 14.

Affidamento dei lavori in concessione

Qualora la progettazione ed esecuzione dei lavori oggetto degli interventi di cui alla presente legge siano affidate in concessione ad imprese ovvero ad associazioni anche temporanee di imprese o a consorzi di imprese, la Regione deve indire un bando nel quale sono contenute le indicazioni, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 agosto 1977, n. 548, nonché i requisiti e le condizioni atte a dimostrare la capacità tecnica ed economica del concorrente con riferimento, tra l'altro, all'iscrizione all'albo nazionale per la categoria e per l'importo indicato nell'avviso di gara.

L'affidamento in concessione è disposto dalla giunta regionale con provvedimento motivato sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte presentate a seguito del bando di cui al precedente comma. A tale scopo la giunta regionale si avvale dell'apporto tecnico di apposita commissione istituita con la medesima composizione di quella prevista nel precedente art. 13 per l'esame delle offerte presentate a seguito di appalto-concorso.

Entro sessanta giorni dal perfezionamento del provvedimento di cui al precedente comma è redatto ed approvato dalla giunta regionale apposito schema di convenzione tra la Regione concedente e la concessionaria.

La convenzione dovrà, tra l'altro, prevedere:

1) le procedure relative all'elaborazione da parte della concessionaria del progetto generale e dei progetti esecutivi delle singole opere, nonché le procedure per l'approvazione dei progetti medesimi;

2) le modalità di appalto dei lavori e delle forniture da parte della concessionaria e quelle relative alla contabilizzazione delle opere e delle forniture;

3) le modalità per le forniture e per l'esecuzione dei lavori che la concessionaria potrà realizzare in proprio ovvero tramite imprese collegate e le modalità per l'affidamento di opere a terzi;

4) l'importo della cauzione definitiva da prestare ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348;

5) i criteri per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori ed il collaudo definitivo delle opere;

6) i criteri per la determinazione delle singole componenti che concorrono a formare il costo complessivo di ogni singolo intervento e le modalità ed i tempi del relativo pagamento alla concessionaria;

7) le penali per i ritardi, le ipotesi della decadenza dalla concessione e la procedura della relativa dichiarazione nonché i tempi e le modalità per la consegna delle opere e delle attrezzature già eseguite;

8) i criteri e le modalità di eventuali anticipazioni alla concessionaria per una percentuale massima non superiore al 20 per cento dell'intero importo contrattuale e previa prestazione di idonea garanzia;

9) il deferimento al giudizio di un collegio arbitrale composto da:

a) un consigliere del tribunale amministrativo regionale del Lazio designato dallo stesso tribunale;

b) un magistrato di corte d'appello nominato dal presidente della medesima corte d'appello;

c) un componente tecnico del comitato tecnico consultivo regionale nominato dal presidente della seconda sezione dello stesso comitato;

d) un funzionario regionale direttivo amministrativo di qualifica dirigenziale;

e) un libero professionista incaricato dall'impresa appaltatrice;

f) un segretario, funzionario regionale direttivo, per le eventuali controversie relative all'applicazione del contenuto della convenzione.

All'atto della stipula della convenzione la concessionaria deve dimostrare di aver prestato cauzione definitiva.

La convenzione di cui al precedente comma deve essere approvata con provvedimento della giunta regionale.

Nel caso di affidamento in concessione per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge la concessionaria è delegata ad espletare le attività relative al procedimento espropriativo previsto dalla vigente legislazione statale e regionale, le conseguenti espropriazioni sono effettuate in favore della Regione per i porti di Anzio, di Formia, di Terracina, di Ventotene e di Ponza per la parte non classificata come porto rifugio, in favore dei comuni nel cui ambito territoriale insistono le opere e le attrezzature portuali oggetto dell'intervento regionale per gli altri porti.

Art. 15.

Collaudo delle opere

La nomina del collaudatore o della commissione collaudatrice per le opere finanziate ai sensi della presente legge è disposta con decreto del presidente della giunta regionale a seguito di redazione del certificato di ultimazione dei lavori.

Su iniziative della Regione l'incarico può essere attribuito anche in corso d'opera.

In attesa di apposita legge regionale che disciplini la nomina dei collaudatori, questi sono scelti anche tra i dipendenti regionali.

In ordine agli incarichi di cui al precedente comma trova applicazione quanto previsto nel quarto e quinto comma dell'art. 11 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

Il presidente della giunta regionale approva il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, determina la spesa definitivamente occorsa per la realizzazione dell'opera finanziata ai sensi della presente legge ed accerta l'eventuale economia.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 16.

Piano regionale dei porti e piano pluriennale di interventi

Nelle more della redazione ed approvazione del piano generale dei porti, gli interventi di cui alla presente legge garantiscono l'efficiente e razionale utilizzazione delle strutture portuali esistenti.

Il piano pluriennale di interventi previsto dalla presente legge, dovrà essere adeguato al piano generale dei porti o ad altro strumento programmatico a valenza generale attinente la materia, se redatti ed approvati prima della sua completa attuazione.

Art. 17.

Interventi regionali

Gli interventi di cui alla presente legge sono a totale carico della Regione.

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 5.000 milioni alla cui copertura si provvede mediante riduzione rispettivamente delle somme di lire 1.000 milioni dal cap. 12001 e di lire 4.000 milioni dalla partita contabile (di cui alla lettera *O*) cap. 25802 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio per il medesimo anno.

La predetta somma viene iscritta al cap. 12501 che è istituito nel bilancio dell'esercizio finanziario 1984 con la seguente denominazione: « Interventi regionali per l'adeguamento dell'esistente sistema portuale laziale ».

Alla copertura degli oneri afferenti gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, si procederà con apposito stanziamento che sarà definito con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 29 novembre 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 29 novembre 1984.

(522)

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1984, n. **73.**

Modifica della legge regionale 29 aprile 1983, n. 29, concernente: « Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 20 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, elevata al 300 per cento del canone di concessione con la legge regionale 29 aprile 1983, n. 29, è ridotta al 100 per cento per le piccole derivazioni di acque pubbliche a scopo prevalentemente agricolo ed irriguo nonché a scopo produttivo.

Art. 2.

La norma contenuta nel precedente art. 1 si applica dal 1° gennaio 1985.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 29 novembre 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 29 novembre 1984.

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1984, n. 74.
Norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 20 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Principi e definizioni

La presente legge disciplina, fermi i limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, l'istituzione, il funzionamento e la gestione dei mercati all'ingrosso nonché l'attività commerciale all'ingrosso che si svolge nell'ambito dei predetti mercati.

Le disposizioni della presente legge devono essere interpretate in armonia con il principio che l'esercizio del commercio all'ingrosso è libero e può svolgersi anche fuori dei mercati, salva l'osservanza delle disposizioni in materia sanitaria e la sussistenza dei requisiti ed adempimenti previsti dalle norme statali in materia di commercio.

Per mercato all'ingrosso si intende un'area od un sistema di aree delimitate ed attrezzate con impianti e servizi, gestite in modo unitario ed organizzate per lo svolgimento, da parte di una pluralità di venditori e di compratori, di operazioni commerciali all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari, dei prodotti degli allevamenti avicunicoli, del bestiame e relative carni e dei prodotti della pesca, sia freschi che comunque conservati o trasformati, dei prodotti floricoli, delle piante e delle sementi, e relativi articoli accessori.

Ai fini dei successivi articoli della presente legge, per mercato si intende mercato all'ingrosso, per piano si intende il piano di ristrutturazione e sviluppo dei mercati all'ingrosso.

Art. 2.
Finalità, funzioni e tipologia

I mercati sono strutture di interesse pubblico aventi lo scopo di favorire la commercializzazione dei prodotti indicati nel precedente art. 1.

Ai fini della presente legge i mercati si distinguono, in base alle funzioni ed alla collocazione territoriale, in:

a) mercati alla produzione, ubicati in area di produzione concentrata o specializzata, i cui prodotti sono offerti prevalentemente da produttori singoli o associati;

b) mercati di distribuzione o di transito, in cui le operazioni di vendita e di acquisto sono effettuate prevalentemente da commercianti all'ingrosso ed i prodotti sono avviati ad una pluralità di centri di consumo o all'esportazione;

c) mercati terminali o di consumo, in cui gli acquisti sono effettuati prevalentemente da commercianti al dettaglio;

d) mercati a tipologia e funzione mista, in cui pluralità di funzioni e di categorie di operatori coesistono nella unica struttura di mercato, rimanendo distinte le funzioni economiche mediante discipline autonome nel regolamento di mercato, che può prevedere anche fasce orarie separate nello svolgimento delle varie attività di mercato.

Sono fatte salve le disposizioni di legge statale relative all'accesso ai mercati di determinate categorie di utenti.

Art. 3.
Piano regionale dei mercati all'ingrosso

La Regione, tenuto conto degli indirizzi della pianificazione economica a territoriale regionale e dei relativi piani di settore, predispone ed approva, secondo la procedura stabilita dal successivo art. 4, un piano dei mercati.

Il piano definisce l'assetto del sistema dei mercati nella Regione e ne individua le funzioni, le tipologie, le localizzazioni ed il dimensionamento.

Art. 4.
Procedura per l'approvazione del piano e rapporti con la pianificazione e la programmazione del territorio

Il consiglio regionale, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il piano di cui al precedente art. 3, che viene predisposto e presentato dalla giunta regionale, consultate le categorie economiche e sociali e gli enti locali interessati, nonché l'A.N.C.I. (associazione nazionale comuni d'Italia) e l'U.P.I. (unione delle province italiane), previo parere del comitato tecnico-consultivo, prima sezione, costituito ai sensi della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43; il parere del detto comitato deve essere emanato entro sessanta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine il parere si intende favorevole.

La consultazione prevista dal comma precedente è attuata mediante richiesta di parere attraverso la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ovvero l'invio di copia del progetto del piano con prefissione di un termine non inferiore a quarantacinque giorni, trascorso il quale, la procedura di approvazione del piano deve avere ulteriore corso. Il piano deve essere redatto tenuto conto, fra l'altro, delle strutture grossiste pubbliche e private esistenti nel territorio regionale e delle strutture pubbliche delle regioni confinanti.

Il piano deve essere sottoposto a verifica e revisione almeno ogni cinque anni dall'approvazione.

Il piano, per quanto attiene alle localizzazioni dei mercati, valuta le previsioni eventualmente contenute negli strumenti urbanistici vigenti. I comuni debbono procedere, entro novanta giorni dall'approvazione del piano, agli eventuali adeguamenti ed alle varianti necessarie per recepire le previsioni del piano regionale e per provvedere alle scelte definitive delle aree; in mancanza la Regione provvede alla nomina di un commissario «ad acta».

Il piano deve prevedere una fascia di rispetto per l'attività di commercio all'ingrosso attorno alle strutture del mercato; in ogni caso devono essere sentiti specificatamente i comuni interessati. Entro novanta giorni dall'approvazione del piano i comuni interessati sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici e la pianificazione comunale alla previsione di eventuale fascia di rispetto.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di mercati, sentiti gli assessori preposti alla programmazione ed ai lavori pubblici, approva un programma regionale annuale di intervento entro il 31 ottobre ai fini dell'inserimento del relativo stanziamento nel bilancio di previsione dell'anno successivo.

Art. 5.
Istituzione dei mercati

L'iniziativa per l'istituzione dei mercati può essere assunta da:

a) comuni, comunità montane, consorzi tra comuni ed altre forme associative tra comuni;

b) consorzi misti, tra comuni, enti locali territoriali ed altre categorie di enti previste nel presente comma;

c) enti pubblici, consorzi o società con l'eventuale partecipazione di privati;

d) cooperative tra produttori o commercianti all'ingrosso, loro consorzi ed associazioni di produttori o commercianti all'ingrosso.

L'iniziativa deve essere corredata da progetto di massima economico e finanziario.

L'istituzione è sottoposta ad autorizzazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente che verifica la conformità dell'iniziativa al piano e la idoneità anche sotto il profilo economico e finanziario.

La richiesta di autorizzazione è inoltrata all'assessore regionale competente in materia di mercati, corredata dalla documentazione prevista dal regolamento di cui al successivo articolo 21.

I progetti tecnici relativi all'impianto dei mercati sono sottoposti ad approvazione del presidente della giunta regionale, che provvede con decreto, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di mercati. L'approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza delle opere, ai fini dell'eventuale espropriazione.

Art. 6.
Costruzione dei mercati

Alla costruzione dei mercati provvede di regola il comune ove ha sede il mercato ovvero, attraverso apposita convenzione con il comune, l'ente promotore di cui al primo comma del precedente art. 5 oppure, in caso di rinuncia, altro soggetto che sia legittimato a promuovere l'istituzione.

I soggetti di cui al primo comma provvedono alla costruzione direttamente ovvero, nel caso di enti pubblici, mediante affidamento della realizzazione, in regime di concessione, ad altri enti pubblici od a società a prevalente partecipazione pubblica od a consorzi di imprese con la partecipazione delle predette società.

Art. 7.
Gestione dei mercati

I mercati sono gestiti di regola dal comune o da consorzi di comuni ovvero, attraverso apposita convenzione, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica. I mercati alla produzione possono essere gestiti anche da cooperative, consorzi ed associazioni tra produttori con la eventuale parteciapazione di commercianti all'ingrosso.

L'affidamento della gestione a soggetto diverso da quello che ha provveduto alla costruzione deve essere preceduto da apposita convenzione tra il comune od il consorzio di comuni, il costruttore ed il gestore; la convenzione, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale, deve prevedere i termini di durata, i casi di revoca, il divieto di sub-gestione e gli oneri a carico del gestore.

In caso di gestione da parte del comune o altro ente pubblico, il bilancio del mercato deve essere tenuto distinto ed essere portato in allegato a quello dell'ente gestore.

Il regolamento di mercato stabilisce particolari modalità della gestione economico-finanziaria, ferma l'osservanza di eventuali norme di legge che regolano l'attività dell'ente gestore.

Il conferimento della gestione del mercato è sottoposto ad autorizzazione della giunta regionale, che approva contestualmente il regolamento di mercato.

Art. 8.
Mutamenti, ampliamento e ristrutturazione dei mercati

Il mutamento di tipologia, di funzioni e del sistema di gestione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei mercati sono sottoposti ad autorizzazione della giunta regionale secondo la procedura prevista dal precedente art. 5, terzo e quarto comma.

I progetti tecnici relativi all'ampliamento ed alla ristrutturazione sono approvati con la procedura e gli effetti del precedente art. 5, quinto comma.

I mutamenti di conferimento di gestione sono sottoposti ad autorizzazione della giunta regionale con la procedura del precedente art. 7.

Art. 9.
Vigilanza

La funzione amministrativa in ordine all'istituzione, ordinamento e svolgimento dei mercati all'ingrosso è svolta dall'assessorato regionale competente in materia di mercati, salvi gli interventi previsti da leggi dello Stato e della Regione e salve le competenze dei comuni; i relativi accertamenti tecnici, amministrativi e contabili possono essere effettuati da funzionari della Regione che si avvalgono della collaborazione degli uffici del comune ove ha sede il mercato.

Per i mercati alla produzione la giunta regionale, espletati gli opportuni accertamenti, adotta, ove del caso, le necessarie prescrizioni nei confronti dell'ente gestore. In caso di inosservanza, può disporre la revoca della gestione ovvero può nominare un commissario per la gestione straordinaria.

Il mandato del commissario non può superare i sei mesi e si svolge nei limiti indicati nell'atto di nomina.

In caso di disfunzioni e di inosservanze relative agli altri tipi di mercato all'ingrosso, la giunta regionale ne dà comunicazione ai comuni per l'adozione delle conseguenti misure.

In caso di inerzia del comune, la giunta regionale, previa diffida al comune ad adottare i provvedimenti di propria competenza entro novanta giorni, può sostituirsi al comune nell'adozione di prescrizioni, nella revoca della gestione e nella nomina di un commissario per la gestione straordinaria.

Art. 10.
Aggiornamento e perfezionamento del personale e degli operatori - Assistenza tecnica regionale

La Regione sostiene con appositi incentivi finanziari, o messa a disposizione di locali o di personale, le iniziative rivolte alla preparazione ed all'aggiornamento professionale, nonché al perfezionamento del personale addetto ai mercati all'ingrosso, del personale addetto alla vigilanza ed ai controlli e degli operatori nel settore del commercio all'ingrosso.

La Regione provvede altresì, anche attraverso convenzioni, all'attività di assistenza tecnica.

Le iniziative formative di cui al primo comma e le relative spese sono ricomprese nei piani annuali delle attività formative di cui alla legge regionale 6 aprile 1978, n. 14.

Art. 11.
Organi dei mercati

Il regolamento di mercato deve prevedere il direttore, il comitato consultivo e la commissione di disciplina e può prevedere altri organi a seconda dell'ordinamento dell'ente gestore.

Art. 12.
Direttore di mercato

Ad ogni mercato è preposto un direttore, che provvede al regolare funzionamento del mercato e dei servizi secondo le disposizioni di legge, del regolamento di mercato e le direttive dell'ente gestore.

I requisiti e le modalità per la nomina del direttore, nonché i compiti specifici, sono stabiliti nel regolamento di mercato.

Il regolamento di mercato deve prevedere che la nomina del direttore avvenga a seguito di concorso, mediante affidamento di incarico a termine rinnovabile, anche al di fuori del personale dell'ente gestore.

L'avviso di vacanza del posto e del bando di concorso deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale della Regione; il concorso deve essere per titoli e colloquio, secondo la previsione del regolamento di mercato, che deve contemplare solo titoli tecnico-professionali specifici, con esclusione di valutazione di mera anzianità di servizio.

La commissione di concorso è nominata dalla Regione ed è composta da:

1) un magistrato ordinario o amministrativo che la presiede;

2) due professori universitari in materie economiche e aziendali;

3) un direttore di mercato di rilevanza nazionale od internazionale;

4) un componente designato dall'ente gestore. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di livello non inferiore al nono in servizio presso l'assessorato regionale competente in materia di mercati.

Le spese per il concorso e per il funzionamento della commissione sono a carico dell'ente gestore del mercato.

Art. 13.
Comitato consultivo di mercato

Presso ciascun mercato è costituito, secondo le previsioni del regolamento di mercato, un comitato consultivo, composto da rappresentanti del comune dove ha sede il mercato, degli enti pubblici interessati, degli uffici che esercitano la vigilanza igienico-sanitaria, delle categorie che operano nel mercato, dei produttori, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni a tutela dei consumatori.

Ai lavori del comitato partecipa con voto consultivo il direttore di mercato e possono essere chiamati esperti nel settore senza diritto di voto.

Il comitato consultivo di mercato esprime parere non vincolante su convenzioni, appalti, istituzione e gestione dei servizi ausiliari, modifiche al regolamento di mercato, mutamenti, ampliamenti e ristrutturazioni del mercato, mutamento di gestione, istituzione di cassa di mercato, istituzione di fondo di garanzia, canoni e tariffe, orari e fasce orarie e su altre materie previste dal regolamento di mercato nonché sul bilancio preventivo e consuntivo.

Il parere è richiesto dall'ente gestore e deve essere formulato entro trenta giorni, decorsi i quali il procedimento può avere il suo ulteriore corso.

Art. 14.
Cassa di mercato

L'ente gestore può istituire la cassa di mercato affidandola ad azienda di credito mediante apposita convenzione da sottoporre alla preventiva approvazione della giunta regionale.

In caso di istituzione della cassa di mercato, il regolamento di mercato può prescrivere che le operazioni siano effettuate attraverso la cassa di mercato, determinando gli oneri che possono essere addebitati agli operatori, in ogni caso corrispondenti a servizi effettivamente resi.

L'ente gestore può istituire un apposito fondo di garanzia stabilendo con convenzione i destinatari delle agevolazioni ed i presupposti per la garanzia.

Art. 15.

Servizio igienico-sanitario

Ogni mercato deve istituire un servizio di vigilanza igienico-sanitaria; il servizio è assicurato dai competenti uffici sanitari e veterinari previsti dalle norme dello Stato e della Regione; l'ente gestore del mercato pone a disposizione i locali, le attrezzature necessarie ed il personale tecnico-ausiliario.

Art. 16.

Controllo qualitativo

Il controllo sulla qualità, classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti è affidato al direttore del mercato, che si avvale del personale del mercato, salvo l'intervento degli altri organi previsti da leggi dello Stato e della Regione e salva l'applicazione della normativa statale e comunitaria.

Art. 17.

Servizio statistico e rilevamento prezzi
Sistema informativo integrato

Ogni mercato deve istituire un servizio statistico e rilevazione prezzi. Le rilevazioni sono effettuate in conformità alle disposizioni dell'istituto centrale di statistica e riguardano le quantità ed i prezzi di vendita dei prodotti oggetto di contrattazione nel mercato oltre quanto richiesto dalla Regione secondo le indicazioni del piano dei mercati.

Il regolamento di mercato può stabilire ulteriori modalità di rilevazione e particolari forme di pubblicità.

La Regione deve creare un sistema informativo integrato dei mercati, al quale sono tenuti ad inserirsi i mercati della Regione.

Art. 18.

Facchinaggio e movimento prodotti

Ogni mercato deve predisporre un servizio di facchinaggio e movimento prodotti nell'ambito del mercato, il cui uso non può essere previsto come obbligatorio.

Il servizio può essere assicurato dall'ente gestore attraverso propri dipendenti ovvero può essere affidato in concessione con preferenza a cooperative di facchini liberi esercenti o loro consorzi.

Per quanto concerne le tariffe si applicano le disposizioni del successivo art. 19, terzo comma.

Gli operatori, compresi quelli in forma associativa o cooperativa e i produttori agricoli, possono in ogni caso svolgere le operazioni di facchinaggio e trasporto interno, per i prodotti venduti o acquistati, direttamente od a mezzo dipendenti regolarmente assunti; i produttori agricoli possono altresì avvalersi di coadiuvanti familiari.

Art. 19.

Canoni e tariffe

I corrispettivi per l'uso dei punti di vendita, dei magazzini ed ogni altro locale nonché le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione o in appalto, sono fissati dall'ente gestore, sentito il comitato consultivo, secondo le prescrizioni del regolamento di mercato e salva l'osservanza di norme di legge dello Stato.

E' fatto, in ogni caso, divieto di subconcedere l'uso dei punti di vendita, di magazzini e di ogni altro locale.

Per i servizi è fatto divieto di prevedere o di imporre comunque il pagamento che non sia corrispettivo di prestazioni effttivamente rese; in caso di servizio solo in parte reso deve essere prevista una riduzione proporzionale.

Art. 20.

Servizi ausiliari

L'ente gestore provvede di regola a gestire direttamente tutti i servizi necessari ad assicurare un agevole svolgimento delle operazioni di commercializzazione e di vendita, contenendo i costi di distribuzione sulla base delle previsioni del regolamento di mercato.

L'ente gestore può dare in concessione o in appalto, con preferenza alle cooperative e loro consorzi a parità di condizioni, i seguenti servizi:

a) traino e trasporto merci da e per il mercato;
b) asporto residui e pulizia del mercato;
c) bar e ristoro;
d) presa e consegna vagoni ferroviari e « containers »;
e) posteggio veicoli;
f) rifornimento carburanti;
g) vigilanza diurna e notturna;
h) ogni altro servizio ausiliario.

In ogni caso è vietata la subconcessione o qualsiasi forma di cessione.

L'ente gestore del mercato è tenuto a consentire l'apertura di sportelli bancari interni nell'ambito del mercato da parte di aziende bancarie abilitate, favorendo la pluralità ai sensi del successivo art. 21, quarto comma, punto 8).

L'ente gestore può, ove previsto dal regolamento di mercato:

1) istituire centri di lavorazione di prodotti posti in vendita nel mercato;

2) installare impianti frigoriferi e di conservazione e trasformazione di prodotti posti in vendita nel mercato;

3) istituire collegamenti, secondo il sistema informativo integrato regionale, con altri mercati, depositi e magazzini istituiti o promossi da enti pubblici, in modo da consentire anche la vendita da piazza a piazza, su campione, su prodotti standardizzati o con controllo di qualità.

Art. 21.

Schemi di regolamento-tipo e regolamento di mercato

La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di mercati, predispone schemi di regolamenti-tipo, differenziati per settori merceologici, funzioni e tipologia dei mercati, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Gli schemi di regolamento-tipo prevedono, oltre le materie di cui la presente legge fa rinvio a regolamento di mercato:

a) gli impianti, i servizi e le attrezzature necessarie;

b) i criteri organizzativi e la disciplina dei servizi;

c) le modalità di concessione ed utilizzazione dei punti di vendita e relative adiacenze e pertinenze;

d) la disciplina degli operatori e del personale dipendente; le cauzioni che possono essere richieste a taluni operatori;

e) le modalità per la determinazione dell'orario di funzionamento del mercato;

f) le sanzioni disciplinari ed amministrative di cui al successivo art. 23.

L'ente gestore adotta il regolamento di mercato, sulla base dello schema di regolamento-tipo, salvi gli adattamenti e le integrazioni necessarie in relazione alle esigenze ed alle funzioni del singolo mercato ed alle modalità di gestione. Il regolamento di mercato è approvato ai sensi del precedente art. 7.

Gli schemi di regolamento-tipo ed i regolamenti dei singoli mercati debbono essere informati ai seguenti principi:

1) massima efficienza tecnica;

2) pareggio dei risultati economici, ivi compreso l'ammortamento degli impianti;

3) divieto di distribuzione di utile; destinazione a riserva per investimenti di eventuali avanzi;

4) divieto di esazioni per servizi non prestati;

5) libera circolazione delle merci in entrata ed uscita;

6) distribuzione della superficie di vendita, degli spazi e degli impianti tra gli operatori richiedenti in modo da favorire la massima disponibilità anche attraverso criteri di rotazione;

7) pubblicità e trasparenza dei prezzi e delle quantità e qualità trattate, nonché dei prezzi dei servizi da assicurare tramite un efficiente sistema informativo;

8) preferenza della prestazione dei servizi di mercato, non forniti direttamente dall'ente gestore, da parte di una pluralità di soggetti in concorrenza tra loro, anche per ridurre i costi;

9) nei mercati terminali o di consumo i trasferimenti dei prodotti tra gli operatori addetti alle vendite può essere consentito solo nei casi in cui l'acquirente debba completare con acquisti limitati il proprio assortimento; gli acquisti si considerano limitati quando non superano nel complesso il 5 per cento del fatturato annuo dell'acquirente.

Art. 22.
Operatori di mercato

Il regolamento di mercato stabilisce quali operatori sono ammessi al singolo mercato a seconda delle funzioni e della tipologia del mercato stesso, fermi i requisiti previsti dalla legislazione vigente.

In ogni caso è fatto divieto agli astatori e commissionari di esercitare, per conto proprio, sia nel mercato che fuori, il commercio di prodotti oggetto dell'attività di mercato.

Art. 23.
Disciplina e sanzioni

Lo schema di regolamento-tipo di mercato prevede gli obblighi ed i divieti che possono essere imposti ai singoli operatori entro i limiti posti dalla presente legge e le sanzioni per la loro inosservanza consistenti, a seconda della gravità dei fatti addebitati, nella diffida, nella sospensione da ogni attività del mercato per un periodo fino a tre mesi e nella revoca della concessione. La revoca può essere irrogata nei casi di recidiva dei fatti o di continuazione nonostante diffida o nei casi di maggiore gravità.

Lo schema di regolamento-tipo di mercato prevede altresì, gli organi (direttore di mercato, commissione di disciplina, ente gestore) competenti all'irrogazione delle suddette sanzioni.

La commissione di disciplina deve essere composta in prevalenza da estranei al mercato e all'ente gestore; i componenti debbono essere nominati da soggetto pubblico.

Art. 24.
Decadenza

Il regolamento di mercato prevede i casi di decadenza delle concessioni.

Art. 25.
Studi e proposte regionali sui prodotti commercializzati nei mercati regionali

La Regione, sentite le categorie dei produttori e dei commercianti all'ingrosso con la procedura del precedente art. 4, secondo comma, può effettuare studi e formulare proposte in ordine alla classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati nei mercati della Regione.

Gli studi e le proposte sono inviati ai competenti organi dello Stato.

Art. 26.
Prima norma transitoria

I mercati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere adeguati entro ventiquattro mesi dalla predetta data.

Trascorso il termine previsto dal comma precedente, il presidente della giunta regionale, per i mercati alla produzione, ed il sindaco del comune ove ha sede il mercato, per gli altri tipi di mercato, assumono «ope legis» le funzioni di commissario per la gestione del mercato, con tutti i poteri per la trasformazione e l'adeguamento che possono esercitare a mezzo di delegato.

In caso di inerzia del comune si applica l'ultimo comma del precendente art. 9.

I direttori di mercato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conservati in servizio a domanda con incarico previsto dal precedente art. 12 per la durata stabilita dal regolamento di mercato.

Art. 27.
Seconda norma transitoria

Nelle more dell'approvazione del piano regionale di cui all'art. 3 della presente legge, possono autorizzarsi, in via del tutto eccezionale e nel rispetto dei limiti della legislazione nazionale vigente, l'istituzione di mercati alla produzione al fine di razionalizzare l'esercizio di fatto ed impianti di supporto, là dove questi sono già esistenti, al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

L'istituzione è autorizzata, su proposta della giunta regionale, dal consiglio regionale, previo parere del comitato tecnico ocnsultivo, previsto dalla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, da emanarsi entro sessanta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine il parere si intende favorevole.

Art. 28.
Controlli

Le disposizioni della presente legge non modificano la disciplina dei controlli in materia di atti dei comuni, consorzi di comuni ed altri enti pubblici prevista dalla normativa vigente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 7 dicembre 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 6 dicembre 1984.

(523)

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1984, **n. 75.**

Variazione al bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1985)

(*Omissis*).

(524)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221